

**Atti della giornata in ricordo
del Presidente emerito della
Corte costituzionale**

ANTONIO LA PERGOLA

PALAZZO DELLA CONSULTA
17 dicembre 2008

© Corte Costituzionale 2009
Piazza del Quirinale, 41 - 00187 Roma

Segreteria generale
www.cortecostituzionale.it

INDICE

| | |
|--|----|
| Apertura lavori del Vicepresidente della Corte Dott. Francesco Amirante | 1 |
| Intervento del Presidente emerito Prof. Giuliano Vassalli | 3 |
| Intervento del Presidente emerito Prof. Giovanni Conso | 9 |
| Intervento del Presidente emerito Prof. Francesco Paolo Casavola | 13 |
| Intervento del Presidente emerito Prof. Mauro Ferri | 19 |
| Intervento del Presidente emerito Prof. Antonio Baldassarre | 23 |
| Intervento del Prof. Sergio Bartole | 29 |
| Intervento del Giudice costituzionale Prof. Giuseppe Tesauro | 33 |
| Intervento del Prof. Cesare Pinelli | 43 |
| Intervento del Prof. Mario Patrono | 47 |
| Intervento del Giudice costituzionale Prof. Maria Rita Saulle | 53 |
| Intervento conclusivo del Presidente della Corte Prof. Giovanni Maria Flick .. | 55 |

Vicepresidente **Francesco AMIRANTE**

Apertura dei lavori

Vorrei anzitutto ricordare il Presidente Elia, che aveva manifestato vivamente il desiderio di essere presente e di svolgere l'intervento principale di questa commemorazione. Una malattia lo ha strappato ai suoi cari: la sua scomparsa è una perdita per tutti.

Io mi limiterò a riassumere, in rapidi cenni, il percorso dell'attività scientifica, politica e giurisdizionale di Antonio La Pergola, per dare poi la parola ad altri che meglio di me potranno testimoniare della sua multiforme attività.

Antonio La Pergola si laureò a Catania nel 1952, conseguì la libera docenza nel '59 e vinse il concorso a Cattedra nel '69. Ha insegnato nelle Università di Padova, Bologna e Roma, Diritto Costituzionale e Diritto Costituzionale comparato, nonché a vario titolo in numerose istituzioni straniere, basta citarne alcune tra le più prestigiose: Edimburgo, L'Aja, Dublino, Harvard.

Ciò che colpisce è che la frequentazione di università straniere cominciò quando era ancora giovanissimo e si è poi protratta per tutta la vita. Non sarebbe facile enumerare tutti i riconoscimenti ottenuti e le lauree *honoris causa* che gli sono state conferite.

Nel dicembre del '76 viene eletto dal Parlamento quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma nel '78 lascerà l'incarico perché il Presidente della Repubblica lo nomina Giudice costituzionale.

Della Corte egli è stato Presidente dal luglio '86 al giugno '87, ha redatto 76 sentenze e 63 ordinanze e come Presidente ne ha sottoscritte rispettivamente 175 e 147. Tra le sentenze del Presidente La Pergola notissima è la 170 dell'84 riferita ai rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, in termini che sono stati poi osservati per oltre 20 anni, quando i mutamenti intervenuti sul piano comunitario e su quello costituzionale interno hanno portato la giurisprudenza di questa Corte ad ulteriori sviluppi, ma non a negare quello che era stato il precedente indirizzo.

Al termine del mandato presso questa Corte, Antonio La Pergola è stato Ministro per il Coordinamento delle Politiche comunitarie nel governo Goria e nel primo governo De Mita, promuovendo poi la Legge che porta il suo nome, importantissima, e che concerne l'adattamento del diritto interno a quello comunitario, riallacciandosi a quelli che erano stati i suoi primi interessi scientifici.

È venuta poi l'epoca degli incarichi comunitari.

Antonio La Pergola è stato prima Avvocato generale presso la Corte di Lussemburgo, poi Giudice della medesima, quindi ancora Avvocato generale. Deputato al Parlamento europeo dall'89 al '94, è stato Presidente della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, la cosiddetta e ben nota Commissione di Venezia.

Io, purtroppo, ho conosciuto poco di persona il Presidente La Pergola, sono stato eletto alla Corte costituzionale quando erano trascorsi quasi 15 anni dalla cessazione del suo mandato.

Gli incarichi che egli ha successivamente ricoperto lo hanno tenuto spesso lontano dall'Italia, quindi dalla Corte, e da questi incontri che accomunano i giudici in carica ai loro predecessori, in questa singolare, ma direi così umana e proficua comunità che è la Corte costituzionale nel suo vivere nel tempo.

Ciò che, tuttavia, mi ha colpito nella vita scientifica e professionale di La Pergola è l'intuizione, ammirevole per la sua precocità, che la vita del Diritto sotto tutti i suoi aspetti sempre meno si esaurisce all'interno dello Stato e che la pluralità degli ordinamenti, con i quali occorre e sempre più occorrerà confrontarsi, costituisce, sì, un arricchimento, ma anche la fonte – e ben lo sappiamo – di nuovi non facili problemi.

Ora vorrei dare la parola al Presidente emerito, professor Giuliano Vassalli.

Presidente emerito **Giuliano VASSALLI**

Grazie, Presidente Amirante, per questo primato che mi viene assegnato. Effettivamente credo di aver conosciuto e frequentato Antonio La Pergola, nel tempo, primo fra tutti noi.

Anche per questa ragione il mio intervento sarà una testimonianza, mentre i meriti scientifici e giurisdizionali di Antonio La Pergola saranno illustrati, penso, da altri Colleghi.

La mia testimonianza si polarizzerà soprattutto su tre periodi, sia pure ricavati da un intreccio di incontri, nella vita universitaria e in cariche pubbliche, ma soprattutto nella cordiale, sincera e grande amicizia.

Il primo periodo è quello della giovinezza di Antonio La Pergola, e ad un tempo quello della sua affermazione universitaria. Tra noi correvano sedici anni, un'età che si può variamente collocare. Essi possono essere anche gli anni che intercorrono tra padre e figlio ed in certo ambito questo è il rapporto che mi legò ad Antonio, anche se egli era tanto dotto e dotato della figura di maestro.

La conoscenza nacque anzitutto sul terreno familiare e politico, perché Antonio era nipote dell'avvocato Gigi Castiglione, mio compagno di ideali e di partito, sotto le cui ali partecipai (non come candidato ma come esponente politico destinato a quel compito) alle prime elezioni siciliane del dopoguerra, quelle per la prima assemblea regionale siciliana della primavera del 1947. Mi era stato commesso di occuparmi delle province della Sicilia Orientale, e Catania era il centro principale. Castiglione aveva ivi il nucleo principale della propria attività politica e professionale: anni dopo Castiglione sarà senatore della Repubblica per il Partito socialista democratico. Nella primavera 1947 ci vedevamo quasi tutti i giorni e si ebbe modo di parlare di detto suo nipote che allora guardava da bravo liceale ai prossimi studi di giurisprudenza. Solo qualche anno dopo sentii parlare di lui come professore di diritto pubblico americano in un quadro per noi, ormai anziani

dell'università italiana, quasi nuovo o comunque rinnovato. I contributi di questi giovani professori della nuova generazione, a cui La Pergola apparteneva, erano da noi guardati con grande interesse e rappresentavano veramente qualcosa di nuovo rispetto a coloro che, viceversa, avevano in qualche modo lavorato prima della guerra.

Bisogna anche ricordare in favore di Antonio lo sviluppo della sua personalità scientifica anche sul piano internazionale. Certamente contava anche la qualificazione straordinaria che aveva nel dominio di alcune lingue fondamentali, quali l'inglese e lo spagnolo. Parlava in inglese come un anglosassone e spagnolo come un uomo di studi dell'America latina, provando particolare gusto nel sottolineare alcuni aspetti linguistici di dette favelle, che egli possedeva completamente e che, certamente, integravano in modo molto utile la sua personalità e il suo rilievo internazionale anche nel mondo accademico, portandolo ad insegnare in varie università straniere.

Il terzo e forse il più forte legame con Antonio La Pergola si ebbe attraverso il comune interesse per la giurisprudenza costituzionale. Nel 1978 il Presidente Giovanni Leone nominò Antonio giudice della Corte costituzionale. I legami, o le occasioni di incontro con me (che vivevo a Roma) si intensificarono perché egli mi elesse, in certo qual modo, come suo consulente nelle questioni penali: evidentemente non in tutte, ma certamente in alcune particolarmente importanti.

La Pergola fu autore, come tutti sappiamo, di sentenze di alto valore, dove trattò dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale, trattò degli Accordi di Varsavia sulla responsabilità del vettore aereo, trattò degli Accordi in forma semplificata e d'altre fondamentali questioni. Ovviamente ebbe ad occuparsi anche di diritto regionale interno; ma il diritto comunitario divenne come un po' il suo dominio. Certamente in tale ramo del diritto egli acquistò una notevole autorità, particolarmente in Italia, dove affermò un principio che fu un principio guida almeno sino ad oggi – a parte tutte le modificazioni che tutti più o meno conosciamo – cioè il principio di immediata applicabilità del diritto comunitario in caso di contrasto con una norma interna giudicata con esso incompatibile.

Antonio fu anche autore di sentenze costituzionali in materie penali. Mi permetterò di accennare ad una sola, molto importante e certamente tipica: la sentenza n. 108 del 7 maggio/25 giugno 1981.

Di che si trattava? Entrata in vigore la legge sull'interruzione della gravidanza e, superato anche lo scoglio dei referendum abrogativi, erano state sollevate in tutta Italia una quantità di ordinanze contenenti questioni di ille-

gittimità costituzionale, che non è certo qui compito di ricordare. Erano le questioni più gravi. Tutte, o quasi, questioni che astrattamente avrebbero meritato ciascuna una forte meditazione, una per una. Furono tutte riunite nelle mani di Antonio La Pergola come relatore. Il quale vide subito che tutte queste questioni diverse trovavano al loro estuario una specie di sbocco comune, rappresentato dal peso delle scelte che sarebbero seguite a un eventuale accoglimento.

Quali prospettive si presentavano in caso di eventuale accoglimento di tutte o di alcune delle questioni sollevate con le relative ordinanze?

La scelta del Relatore fu tutta dominata dalla visione, sia pure analiticamente condotta, del “poi”. Che succede se dichiariamo l’illegittimità di tutte o di alcune delle disposizioni denunciate? La filosofia della decisione fu ispirata dal principio *respicere finem*. Non si dimentichi che tutti i casi singolarmente sottoposti alla Corte – in quella come nelle altre occasioni – erano casi *sub iudice* e che tutte sarebbero cadute sotto il vaglio della Corte. Che cosa sarebbe successo in concreto nel caso di accoglimento delle questioni?

Tutto questo materiale oggetto di vari pensieri e di notevoli difficoltà fu portato all’attenzione di Antonio La Pergola, il quale lo definì ponendosi ogni volta problemi penalistici particolari relativi o alle conseguenze proprie dell’*abolitio criminis* o a quelle della “ricodificazione penale”.

La conclusione fu quella di una inammissibilità di tutte le questioni per difetto di rilevanza. I casi prevalenti erano quelli di procurato aborto di donna consenziente (art. 546 del codice Rocco) e opportunamente il relatore ed estensore La Pergola volle distinguere due gruppi: quello dei c.d. “fatti progressi”, cioè commessi sotto il vigore del codice Rocco e quello dei fatti commessi sotto il vigore della legge n. 194 del 1978 (impugnata appunto di incostituzionalità) quando molte ipotesi erano state decriminalizzate. Per entrambi i gruppi, tenuti peraltro ben distinti, La Pergola arrivò ad affermare che si sarebbe rischiate, in caso di accoglimento della questione, una violazione del principio di legalità dei delitti e delle pene in contrasto con l’art. 25 della Costituzione. Questa parte della sentenza rivelò la grande perspicacia di La Pergola e la sua capacità di risolvere situazioni fortemente controvertibili. Nei discorsi avuti con lui mi impressionarono il grande interesse per questioni che non erano oggetto specifico del suo insegnamento e la sua capacità di ragionare sulle altrui tesi con grande impegno di sagacia e con risultati convincenti sul piano generale.

Nel 1987, come ha ricordato il Presidente Amirante, La Pergola, dopo essere stato Vicepresidente e poi Presidente della Corte (assai giovane perché

quando era stato nominato giudice da Giovanni Leone non aveva ancora 50 anni) si trovò ad aver cessato il suo mandato. Era, quello dell'estate 1987, un singolare momento politico italiano. Il partito della Democrazia Cristiana rifiutava decisamente a Bettino Craxi la prosecuzione della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, invocando al riguardo anche un "patto di staffetta" concluso anni prima. Veri o meno veri i termini di tale patto, sta di fatto che grave fu la tensione fino a quando la Democrazia Cristiana riuscì ad ottenere che Craxi lasciasse la presidenza, pur continuando la coalizione tra le due forze politiche.

Craxi sorprese tutti perché volle manifestare la possibilità anche di ministri "tecnici" del proprio partito (o della sua "area"); e nominò, designandoli per il Governo Goria (e per quelli successivi) cinque cosiddetti "tecnici", anche se legati alla politica, come ero io, certamente anche in quella circostanza il più vecchio. Gli altri erano Renato Ruggiero, Antonio Ruberti, Franco Carraro e, appunto, Antonio La Pergola. Fummo ministri prima con la presidenza Goria e poi con quella di De Mita. Qualcuno di noi arrivò anche al VI governo Andreotti. La Pergola, dopo la partecipazione ai Governi Goria e De Mita, preferì scegliere altra strada e questa strada fu quella di presentarsi, nel 1989, alle elezioni per il Parlamento europeo: ovviamente per il Partito socialista e nel collegio elettorale dell'Italia meridionale e delle Regioni insulari. Cessò così quel "quintetto" del quale alcuni giornali scrivevano che Craxi, assai compiaciuto della scelta fatta, si fermava a contemplare come assisi su una unica panca, soddisfatto di aver potuto dimostrare le capacità di governo di uomini del proprio partito. Fatto sta che Antonio La Pergola sicuramente aveva governato bene, anche formulando e lasciando una "legge comunitaria" che continuerà ad essere studiata e ammirata per la sua importanza.

Durante la campagna elettorale per le "Europee" io, che ero ancora ministro, mi spinsi, sollecitato da amici socialisti, a fare un comizio per l'elezione di La Pergola in un centro della provincia di Catania, e precisamente a Misterbianco. Fu una simpatica esperienza e La Pergola fu eletto, con molti voti non solo in Sicilia, ma anche nelle altre Regioni interessate a quella competizione.

Riuscito deputato al Parlamento europeo, fu sempre attivissimo e ricco di iniziative. Ricordo, per esservi stato invitato a contribuire alla sua fondazione e promozione, la "*Democracy through law*, la Democrazia attraverso il diritto", che era una specie di branca del Consiglio d'Europa, a cui La Pergola teneva moltissimo e che ebbe sviluppi vari e diversi. Conservo una

lettera in cui Antonio mi ringrazia per il patrocinio italiano dato a questa fondazione e per le parole con cui appoggiai a Venezia la prima riunione, guidata dal suo entusiasmo e dalla sua vigoria intellettuale e oratoria.

Una serie di ricordi piacevoli e meno piacevoli, a causa questi ultimi delle sue gravi e ricorrenti malattie sopportate con estrema dignità.

Mi consentirete ora, prima di congedarmi, di ricordare il fratello di Antonio, Enrico, avvocato civilista e stimatissimo cassazionista. Aveva lavorato per lunghi anni quale allievo di Rosario Nicolò e poi si era distaccato per avere un suo studio autonomo. Era un professionista di vaglia, come alcuno dei Giudici di Cassazione qui presenti potrebbe ricordare, se lo avesse incontrato. Con il fratello Antonio era come se i due si specchiassero l'uno nell'altro.

L'altro ricordo, al quale mi associo, come tutti comprendono, è quello di Leopoldo Elia, che era stato incaricato di parlare in questa giornata di Antonio La Pergola costituzionalista, tenendone per la Corte la commemorazione ufficiale. Elia aveva accettato l'incarico, sempre pronto ad ogni cortesia. È impressionante questa evenienza terribile che ci ha privato anche di Leopoldo Elia, a breve tempo dalla scomparsa di Antonio La Pergola.

Mi permetto infine di ricordare che Enrico La Pergola morì poche settimane dopo la scomparsa del fratello. Ricordo anch'io la camera ardente di Antonio in questo palazzo. Enrico era presente, ci salutammo affettuosamente come vecchi amici, quali eravamo: ma dopo poche settimane scomparve anche lui. Era mio dovere menzionare questi amici. Di essi saranno ricordate ancora le figure sommamente meritevoli di studiosi del diritto e di amanti della giustizia. Una commemorazione di Antonio ha già avuto luogo a Firenze e tra gli oratori vi era Leopoldo Elia.

Vicepresidente Francesco Amirante. La dottoressa Valeria Seghetti darà ora lettura della testimonianza del professor Giovanni Conso che, per ragioni di salute, non è potuto intervenire.



Presidente emerito **Giovanni CONSO**

La vita pubblica di Antonio La Pergola è stata talmente intensa e prodiga di risultati da rendere non facile la scelta dell'approccio da cui partire per illustrare almeno una parte dei Suoi preziosi apporti. Il mio dire avrà ad oggetto specifico il profilo di "uomo delle istituzioni". Sento, però, il bisogno di fare una premessa di carattere generale dal punto di vista da cui non posso non collocarmi ogni volta che ho l'onore di parlare di Lui, ricollegandomi in particolare al momento del primo "operare insieme", risalente all'insediamento nel 1976 del Consiglio Superiore della Magistratura passato alla storia come il Consiglio Superiore di Vittorio Bachelet.

Fra i tanti tributi resi alla memoria di Antonio nei giorni successivi alla Sua dolorosissima scomparsa, trovo un riscontro che mi appaga in modo particolare. Mi riferisco a quanto ebbe a scrivere, sotto il titolo "*Addio a La Pergola. Il giurista che portò l'Europa in Italia*", Carlo Fusaro, ordinario di Diritto pubblico e comparato nella Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" dell'Università di Firenze. Ne riprendo alcuni passaggi: «Antonio La Pergola è stato un italiano insigne: uno di quei cittadini che hanno vissuto per contribuire alla crescita del Paese unendo passione civile, impegno politico, scienza giuridica, grande capacità di interpretare ruoli istituzionali di notevole prestigio ... fu un grande del diritto pubblico a tutto tondo. Mai gli sfuggì che il diritto comunitario, il diritto dell'Unione Europea è parte integrante del diritto costituzionale e del diritto pubblico del nostro Paese ... due grandi scelte portano il suo nome: Giudice della Corte costituzionale scrisse la celebre sentenza n. 170 del 1984 che sancì l'applicazione diretta del diritto comunitario nell'ordinamento italiano, che tutti, anche gli studenti, continuano a chiamare "sentenza La Pergola"; Ministro, poi, per le Politiche Comunitarie varò un provvedimento fondamentale, quello che istituì la Legge comunitaria, denominato, appunto, "Legge La Pergola", grazie al quale l'Italia riuscì a mettersi al passo con l'attuazione delle direttive di Bruxelles».

Se si aggiunge la Sua successiva attività di giudice presso la Corte di Giustizia europea, ancora e sempre nel quadro degli alti incarichi adempiuti con intelligenza pari alla determinazione, la definizione di “uomo delle istituzioni” sarebbe già ampiamente comprovata, ma resterebbe incompleta senza integrarla con l’adempimento di altre funzioni, fra cui quella legata alla Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa, da Lui patrocinata ed autorevolmente presieduta nel nobile intento di favorire la costruzione delle nuove democrazie europee sorte dalla disintegrazione dell’impero sovietico. Vengo, allora, ad una più organica e puntuale ricostruzione del capitolo, che Lui stesso amava codificare come “Servizio Pubblico”, lasciando ad altri il compito di parlare della Sua formazione culturale, arricchita da costanti esperienze presso prestigiose università straniere (la Sua notorietà in Europa e nel mondo era davvero eccezionale), così come il compito di illustrare la Sua produzione scientifica e la serie delle decisioni costituzionali affidateGli.

Ecco, dunque: a poco più di dieci anni dal vittorioso concorso in Diritto Costituzionale, che ebbe a portarlo alla cattedra nell’Università di Padova e, successivamente, in quelle di Bologna e di Roma La Sapienza, il Consiglio Nazionale delle Ricerche lo nominava – era il 1973 – Direttore dell’Istituto di Studi sulle Regioni, centro di ricerche anche comparatistiche sull’ordinamento delle autonomie costituzionalmente garantite. Trascorrevano tre anni e, come dianzi ricordato, il Parlamento lo eleggeva componente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma già due anni dopo il Presidente Leone lo nominava Giudice costituzionale. Terminato il suo mandato di Giudice e poi Vice Presidente e, infine, Presidente della Corte costituzionale nel 1987, La Pergola veniva nominato Ministro delle Politiche Comunitarie nel governo Goria e, subito dopo, nel governo De Mita, proseguendo l’impegno europeistico in quella sede più decisamente operativa, grazie a cui faceva approvare la già menzionata legge-quadro nota sotto il suo nome, dando così il via all’attuazione degli obblighi connessi all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, che è valsa a garantire il puntuale e sistematico adempimento di tale appartenenza mediante l’istituto della legge comunitaria annuale, come autentica stella polare, di cui ci si è occupati in occasione del recente Convegno internazionale che la Corte costituzionale ha dedicato alla legislazione delegata.

Sempre nell’ambito del Consiglio d’Europa è stato La Pergola a promuovere l’istituzione della *Commissione per la Democrazia attraverso il diritto*, le cui sessioni plenarie si svolgono puntualmente a Venezia, donde il nome di Commissione di Venezia: un organismo composto da giuristi europei alta-

mente qualificati, che, in piena indipendenza dagli Stati designatori, esercitano un ruolo di consulenza-assistenza per le riforme dirette a migliorare il funzionamento delle democrazie già istituite, o ad adottare nuove costituzioni democratiche, seguendone la messa in opera nei Paesi liberatisi dal giogo della dittatura. A soddisfazione di La Pergola si può ben dire che la Commissione di Venezia è considerata una filiazione preziosa del Consiglio d'Europa, avendo la missione di sostenere le nuove democrazie nel loro passaggio in quella grande comunità che è l'Unione, in continua crescita, degli Stati europei.

Ultimate le funzioni di Ministro, La Pergola veniva designato come rappresentante dell'Italia nella Commissione veneziana e ne diventava il Presidente. Nel frattempo, il Comitato dei Saggi per il futuro del Consiglio d'Europa, presieduto dal portoghese Mario Soares e del quale La Pergola era stato chiamato a far parte, riconosceva la Commissione di Venezia come l'organismo più idoneo ad adempiere collegialmente il compito di diffondere lo "spirito di Strasburgo" in ogni parte del mondo. Al riguardo, per quanto concerne in particolare La Pergola, va ricordato il rapporto di stretta cooperazione con il Sudafrica, dove Egli è stato mediatore insieme con Henry Kissinger e Lord Carrington per la transizione dall'*apartheid* all'ordinamento conforme alla nuova costituzione democratica di quel Paese.

Intanto, erano state indette le elezioni europee per la legislatura 1989-1994 e La Pergola, risultato eletto con largo margine di voti, veniva designato a presiedere la Commissione parlamentare per la ricerca scientifica e la cultura, settori emergenti anche a livello comunitario, partecipando, inoltre, molto attivamente ai lavori della Commissione per gli affari istituzionali deciso fautore di un'Unione Europea dotata di attribuzioni tali da farne un'unione politica e non soltanto economico-monetaria, a conferma del Suo spiccato senso politico.

La Pergola passava poi dall'Europarlamento alla Corte di Giustizia di Lussemburgo, cui ebbe a nominarlo il governo Ciampi nella primavera del 1994, in una seduta del Consiglio dei Ministri conclusasi con un lungo, convinto applauso. Presso la Corte di Lussemburgo La Pergola esercitò fino al 2006 le funzioni prima di Avvocato Generale e poi dal 1999 quelle di Giudice. Il contributo da Lui recato sia come Avvocato Generale sia come Giudice ha riguardato una nutrita serie di questioni fondamentali, come l'avvio di una nozione di cittadinanza europea, la libertà di movimento e soggiorno in tutta l'Unione per i cittadini degli Stati componenti, la parità fra uomo e donna nell'accesso al lavoro (incluso l'impiego nelle forze armate), il prin-

cipio di sussidiarietà e soggezione della sua osservanza al controllo giurisdizionale, la libertà di prestazioni transfrontaliere per il servizio medico, la copertura in sede assicurativa di chi si fa curare in altro Stato membro, la lotta alle frodi fiscali e alle offese agli interessi finanziari della comunità.

Concluso il mandato alla Corte di Giustizia il 3 maggio 2006, La Pergola rientrava in Italia per assumere le funzioni di Presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, subito preoccupandosi, pur tra crescenti sofferenze fisiche sempre sopportate con instancabile coraggio, di dare vita ad iniziative storico-culturali di forte rilievo, quali la celebrazione del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, la riedizione commentata del testo della Costituzione della Repubblica Romana e il ricordo dei cent'anni dalla scomparsa di Edmondo De Amicis, nell'intento di rivalutarne anche l'apporto alla scrittura nel puro "idioma gentile" della Patria Italiana. Il tutto accompagnato dalla esaltazione di nobili e toccanti sentimenti quali il culto dei valori familiari, la riconoscenza dei figli per l'amore su di loro riversato dai genitori e la solidarietà nei confronti del prossimo bisognoso di aiuto. Valori tutti da Lui instancabilmente praticati, a cominciare dall'interno della Sua magnifica famiglia, che stringiamo in un forte, commosso abbraccio.

Vicepresidente Francesco Amirante. La parola al Presidente Francesco Paolo Casavola.

Presidente emerito **Francesco Paolo CASAVOLA**

Signora Annarosa, Serena, Silvia, Maria Emanuela, Amiche, Amici, Colleghe e Colleghi, quando terminò con il suo mandato di giudice, la presidenza di Livio Paladin, il compito di dirigere la Corte passò ad Antonio La Pergola. Non si saprebbe immaginare maggiore diversità tra le modalità pedagogiche di quei due Presidenti che, io appena matricola, accolsi e poi sempre conservai come complementari. Paladin sembrava voler proseguire quell'ideale di certezze razionali che agli albori della modernità europea assegnava alla scienza giuridica una parentela con la matematica. Quando Paladin riassumeva il giro di opinioni della camera di consiglio per condurlo ad una conclusione ineludibile mi veniva di ripetere tra me e me il giudizio di Savigny sui giuristi romani "rechnen mit ihren Begriffen" (calcolano con i loro concetti). La Pergola al contrario era attento ad ogni punto di vista contraddittorio, palesemente consapevole che il diritto è un sapere empirico, un'ars boni et aequi, non una scienza esatta. Sempre in quella più alta ed essenziale funzione del Presidente che è la conduzione della camera di Consiglio, mentre a Paladin si sarebbe potuto dare una lavagna per dimostrare teoremi con simboli algebrici, La Pergola affascinava i colleghi con la fluviatile retorica meridionale che suggeriva la metafora di voli concentrici orientati su un oggetto o una preda da far apparire e cogliere solo nell'ultima frase.

Se era difficile resistere ad una soluzione *more geometrico demonstrata*, lo era assai di più dopo una dimostrazione complessa in cui tutti avevano visto rispecchiata e apparentemente condivisa la propria opinione, solo alla fine elusa perché più debole di ogni altra. Alla ricchezza concettuale e retorica si aggiungeva la disponibilità di una voce dalla tonalità baritonale modulata con alti e bassi, da lasciar supporre che La Pergola accentasse con arsi e tesi il suo discorrere per meglio soggiogare il suo uditorio. Egli aveva consuetudine di non sfuggire il colloquio individuale, quando i colleghi glielo richiedessero. A me accadde più volte di andare nell'ampio studio del

Presidente a prospettargli dubbi e perplessità intorno a cause che mi trovavano impreparato giudice e troppo provveduto accademico. La Pergola mi ascoltava, alternando occhi socchiusi a occhi fuor di misura aperti e rotanti, prima di cominciare a rispondermi con voce suadente. Intercalava alle sue affermazioni più lontane dalle mie tesi un NO? interrogativo, o più ancora un O NO? disgiuntivo ch'era la scontata registrazione del consenso dell'ascoltatore. Insomma quel La Pergola recitava Socrate in un dialogo a finale obbligato, in cui io mi accorgevo di stare sostenendo la parte di una comparsa o nella più benevola ipotesi della spalla. Ma al di là delle questioni particolari e delle scelte di opinioni e di decisioni per le singole cause, era pronto a riconoscere qualità positive di ogni collega, proprio perché era in grado di vagliarle criticamente. Fui molto lusingato dal giudizio ch'egli dette un giorno in seno al Collegio delle mie sentenze che avevano lo stile – disse – lapideo dei responsi dei giuristi romani.

Come accade a colleghi destinati a confrontarsi in un compito comune, cercavo di comprendere quale fosse stata la formazione intellettuale e culturale di La Pergola, non solo catanese e patavina e bolognese e romana, per citare appena qualche luogo della sua vita universitaria, ma internazionale. La conoscenza straordinaria dell'inglese e del castigliano gli permetteva di coltivare il suo talento di comparatista penetrando a fondo nel clima storico e culturale dei paesi anglofoni e ibero-americani. Avemmo qui alla Corte in occasione della visita ufficiale del Lord Chancellor lo spettacolo dello scambio degli auguri per il brindisi tra l'ospite britannico e il nostro Presidente La Pergola. La ricchezza lessicale dell'inglese di La Pergola sgomentò il Lord Cancelliere impari nell'uso della sua propria lingua. Nella leggenda lapergoliana si racconta che fu trattenuto giovane studioso per una notte dalla dogana di New York, in attesa di accertamenti avendo creato sospetti sulla sua nazionalità, appunto per il perfettissimo inglese di cui con retorica dovizia meridionale disponeva.

Le conoscenze comparativistiche di La Pergola non erano quelle racchiudibili nella comune disciplina accademica. Egli le impiegava nella osservazione critica degli ordinamenti, dei loro meccanismi legislativi e giurisprudenziali e gli suggerivano ora diversità non superabili ora possibilità di reciproca contaminazione ed evoluzione.

Lo ascoltai a Trieste nel maggio del 1986 al Convegno su strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale. La sua relazione di sintesi è stata opportunamente ripubblicata nel secondo volume dei cinquant'anni 1956-2006 di Corte costituzionale (pp. 1176-1191). Sono in queste pagine

straordinariamente evidenti tutte le qualità intellettuali di La Pergola. Un discorso piano e colloquiale e tuttavia complesso che procede per analisi particolari mentre costruisce un edificio concettuale unitario. Muove dalla sentenza n. 1 del 1956 per descrivere progressivamente il sistema italiano del monopolio interpretativo della giurisprudenza costituzionale distinguendolo dalla nomofilachia della Corte di cassazione. Egli dà concretezza alla dottrina del diritto vivente esaltando il giudizio incidentale che consente di vagliare le esperienze di giudizio di tutte le magistrature e di misurare la coscienza dell'intero ordinamento rispetto alle norme parametro. Si tratta di uno strumento dinamico costantemente aperto alla vita quotidiana del diritto che supera l'originario giudizio sulle fonti del diritto, imperniato sulla conformità o difformità di principio tra legge e Costituzione. La Pergola avverte di muoversi in una peculiarità nazionale, quando ci si è ancora al monopolio interpretativo della Corte costituzionale, laddove altri ordinamenti conoscono il sindacato del giudice ordinario. Con sensibilità per una lettura storica e non soltanto logico-sistemica dell'ordinamento, La Pergola osserva la diversità tra Germania occidentale, Austria, Spagna da un canto e Italia dall'altro.

Laddove il mutamento di regime politico conduce ad un giudizio di disvalore ideologico fonti e norme preesistenti, la Corte italiana ha invece optato per una continuità nelle fonti – Statuto albertino, Costituzione repubblicana – che lascia la legge ordinaria indipendente dalla scansione temporale e dall'effetto che ci si attenderebbe abrogativo. La Corte sottopone al giudizio di costituzionalità le leggi precostituzionali proprio in virtù di questo principio ermeneutico della continuità della fonte. Se invece si fosse adottato il criterio della evidenza storica del mutamento istituzionale ogni giudice ordinario sarebbe abilitato alla disapplicazione del prodotto di un legislatore non democratico. La fondazione e la protezione del monopolio interpretativo della Corte porta alla sentenza interpretativa di rigetto, che oltretutto vale a tenere separati e non in collisione il giudice delle leggi e il legislatore. Sotto questo profilo, tuttavia, la rappresentazione del diritto vivente pone la questione se la interpretazione adeguatrice della Corte possa contenere la proposta di una soluzione normativa, come accade nelle prognosi sociali della Corte tedesca e della Corte statunitense.

La Pergola, profondo conoscitore di Kelsen, si lascia guidare dall'esame che l'austriaco fa del sistema italiano prerepubblicano e francese della terza Repubblica fondati sulla esclusività della fonte per misurare la differenza con un sistema ispirato alla gerarchia delle fonti in cui l'evoluzione legislativa è

agevolata dalla dislocazione del potere legislativo in sedi diverse da quella originaria. Qui si apre il campo ai conflitti tra i poteri dello Stato, allargato dai conflitti-usurpazione ai conflitti-interferenza.

Altra peculiarità italiana, l'assenza della legge organica, adottata a maggioranza qualificata, presente invece in Francia e in Spagna, che non può essere contraddetta dalla legge ordinaria.

Sempre con questo sguardo comparatistico La Pergola richiama "un gran tasto silente nel nostro ordinamento" che Mauro Cappelletti chiamava "la giurisdizione costituzionale delle libertà", l'assenza cioè del ricorso diretto alla Corte per violazione di diritti fondamentali.

La Pergola giudica eccessivo il ricorso a questo strumento nella Germania Federale e in Spagna. E ancora una volta richiama il disegno originario kelseniano di costruire questo ricorso come un'*actio popularis*. Nel nostro sistema il potere giudiziario come potere diffuso e il sindacato incidentale che gli corrisponde nella sua diffusività compensano "la sordità dell'ordinamento di fronte all'idea che il giudice dell'annullamento possa anche essere giudice del diritto soggettivo". Ancora il comparatista La Pergola: "Questa è un'idea del mondo tedesco, o austriaco, che ha circolato diffusamente negli ordinamenti da esso influenzati, come quelli della seconda repubblica spagnola e della Spagna attuale".

Dove La Pergola afferma esplicitamente l'utilità delle indagini comparative è in tema di sentenza additiva, tipologia allora costruita da Leopoldo Elia. Ad esempio il giudizio di nomofilachia, di mero annullamento, fin dove soddisfa la tutela di un nuovo diritto sociale? Nel sistema americano e più generalmente anglo-sassone si passa dalla disapplicazione della norma illegittima da parte del primo giudice alla caducazione vera e propria della Corte di ultima istanza. La *judicial review* si accompagna al potere di emanare sentenze di condanna ad un parere nei confronti di altri organi pubblici. La Pergola giudica questo meccanismo vetero-liberale. Egli sembra prediligere il sistema jugoslavo in cui la Corte rinvia la legge dichiarata incostituzionale al Parlamento perché la modifichi. Quando l'atto impugnato non è una legge, la Corte ordina che il diritto dell'individuo leso sia reintegrato mediante il risarcimento del danno, o la *restitutio in integrum*. Quella relazione si concludeva con un cenno al rapporto tra ordinamento nazionale e sovranazionale europeo e alla possibilità per il giudice italiano non di nazionalizzare la norma europea ma di disapplicare quella confliggente o incompatibile nazionale. Anche qui "il monopolio non è intaccato, perché sparisce la fonte nella quale esso si esercita".

La Pergola sottolinea la diversità di contesti tra il tempo della sentenza n. 1 del 1956 e quello attuale: “Qui si ha la separazione degli ordinamenti. Le premesse teoriche del monopolio son fatte salve. Di questo e di altri problemi si dovrà tuttavia occupare, beninteso, soprattutto la dottrina”.

In quest’ultima battuta sembra prevalere nel nostro l’anima del giurista giudice legislatore, garante e promotore del giusto mutamento storico della società, più che quella del teorico accademico. Forse entrambi, lui ed io, non avevamo dimenticato dai lontani anni, per lui catanesi, per me napoletani, quando i nostri professori di diritto romano ci insegnavano la lezione di Pomponio, che non può esserci diritto senza il giurista che lo spinga in avanti ogni giorno.

Vicepresidente Francesco Amirante. La parola al Presidente Mauro Ferri.



Presidente emerito **Mauro FERRI**

È difficile parlare dopo gli interventi di Giuliano Vassalli, di Franco Casavola e dopo la relazione, di cui abbiamo udito soltanto la lettura, che aveva predisposto Giovanni Conso.

Io ho chiesto, però, di prendere la parola per pochi minuti perché la mia vuole essere soltanto la testimonianza di un amico fraterno di Antonio La Pergola, che non è stato con lui nella sua attività di Giudice e Presidente della Corte, ma che lo ha conosciuto prima ed ha avuto con lui relazioni continue di scambio culturale, di idee e di sentimenti che credo abbiano giovato a tutti e due, forse è immodestia dirlo da parte mia, ma certamente a me hanno giovato moltissimo gli scambi di opinioni e di idee con lui e spero che anch'io abbia in parte contribuito a soddisfare qualche sua esigenza, qualche problema che si poneva.

La mia conoscenza con Antonio La Pergola risale a circa 40 anni fa perché – e forse non è stato detto ancora qui con sufficienza chiarezza – Antonio La Pergola era, sì, un grande giurista, ma aveva anche una particolare sensibilità e – vorrei dire – una particolare attrazione per la politica e per il mondo politico e questa si vedrà, poi, nel seguito dei suoi anni.

Tenendo ben distinte le due funzioni, egli era, in quegli anni, il consulente dei politici e, dato che le sue idee – come ha ricordato Giuliano Vassalli – erano fin da ragazzo quelle del socialismo riformista e democratico, alla fine degli anni '60 e all'inizio degli anni '70 prese contatto con me, che ero allora il Segretario del Partito Socialista Unitario, poi Socialdemocratico.

Simpatizzammo subito; io ammiravo la sua cultura straordinaria, la sua ricchezza di idee, la sua fantasia ed egli credo che tenesse in gran conto quello che considerava il mio intuito politico, le mie capacità politiche. Così la nostra collaborazione si è sviluppata per molti anni; egli chiedeva consiglio a me su quello che era giusto o non giusto fare da un punto di vista politico ed io, quando avevo problemi di difficile soluzione che dovevano essere

risolti non solo giuridicamente, ma anche con un senso di umanità molto ampio e con una cultura molto vasta, quale era la sua, non trovavo migliore confidente, miglior consigliere di Antonio La Pergola.

Ho contribuito, per quanto dipendeva da me, affinché egli potesse soddisfare una sua aspirazione che io avevo capito: l'insegnamento, la ricerca certamente lo appassionavano, però, a mio giudizio, il suo senso politico e la sua contiguità col mondo politico lo portavano a volere entrare direttamente, per così dire, nelle istituzioni. Vi riuscì cominciando con il Consiglio Superiore della Magistratura e poi, soprattutto – ed era la sua grande aspirazione – con la nomina a Giudice costituzionale da parte del Presidente Giovanni Leone nel 1978, che seguì di un anno (come poi seguiranno di un anno le due Presidenze) la nomina di Livio Paladin avvenuta nel 1977.

La Pergola si espanse in pieno nella Corte costituzionale. Io non aggiungo nulla a quello che già è stato detto così egregiamente da coloro che hanno parlato prima di me; ma ricordo che, appena cessato il mandato della Corte, si poneva per lui il problema di “che cosa fare?”. Insomma, la sua prepotente personalità, la sua cultura, direi la coscienza del suo valore quasi gli imponevano di trovare altri impegni, altre applicazioni a livello di istituzioni. Così poté diventare, in quella scelta che è stata ricordata di cinque ministri non parlamentari, decisa da Craxi per il governo che successe al suo Quadriennio (la cosiddetta staffetta che iniziò con Goria e proseguì con De Mita ed Andreotti) per cui La Pergola poté essere il naturale ministro – per quello che aveva fatto fino ad allora e per le sue competenze – delle Politiche Comunitarie. Su ciò è stato detto abbastanza; a quello che aveva compiuto nella Corte con la ben nota sentenza, aggiunse, come ministro, quella Legge che consentì all'Italia, che era sempre all'ultimo posto nell'attuazione delle Direttive comunitarie, di adeguarsi. Io, che sono stato in Parlamento europeo dal '79 all'84, mi sono sempre sentito dire che l'europeismo degli italiani era un europeismo verbale, perché poi, nei fatti, erano gli ultimi ad applicare le Direttive comunitarie, mentre questa Legge comunitaria che porta il suo nome consentì all'Italia, rapidamente, di mettersi in pari.

Permettetemi di ricordare, anche se è già stato fatto altre volte, ma mi è particolarmente caro, che in quegli anni in cui anch'io seguivo la sua attività di ministro, contribuì a questa Legge e lavorò strettamente accanto a lui mio fratello Pier Giorgio, purtroppo prematuramente scomparso, che come Avvocato dello Stato era il suo consigliere giuridico al Ministero delle Politiche Comunitarie.

Il seguito della carriera e dello svolgimento di attività di La Pergola è stato detto: i cinque anni al Parlamento europeo furono un'esperienza politica certamente interessante, perché non solo legata alle istituzioni, ma alla cultura in generale, poi la destinazione che sembrò quasi naturale e che certamente egli gradì molto dal governo di allora, cioè i due mandati alla Corte di Giustizia di Lussemburgo, prima come Avvocato Generale e poi come Giudice.

Infine, purtroppo, la sua fine immatura. L'ultimo incarico fu, in fondo, un incarico di riposo, modesto, quando già i sintomi del male che dovevano portarlo prematuramente alla tomba si erano fatti avanti; e tuttavia egli non solo combatté il male con grande coraggio, sottoponendosi ad ogni cura possibile, ma continuò a lavorare fino all'ultimo per le Istituzioni, per lo Stato.

Con la perdita di La Pergola, più giovane di me di 11 anni, ho perso un grande amico e quello che è stato per me un grande consigliere e direi, un grande fratello, un più giovane fratello di età, ma sotto tanti aspetti più saggio e più anziano di me, certamente, nel sapere, nella scienza e nella vastità della cultura.

Lo ricordo con affetto straordinario, quindi colgo l'occasione – Presidente – per riconfermare ad Annarosa ed alle figlie il mio affetto e la mia solidarietà nel ricordo struggente di Antonio.

Vicepresidente Francesco Amirante. La parola al Presidente Antonio Baldassarre.



Presidente emerito **Antonio BALDASSARRE**

Ricordare Antonio La Pergola, che troppo presto è stato sottratto alla vita terrena, significa per me ricordare un maestro, sempre sollecito di suggerimenti e di aperture al nuovo; un amico, che non faceva passare più di due settimane per chiamarti al telefono o invitarti a fare due chiacchiere; un collega di accademia più anziano e, per circa un anno, anche collega alla Corte costituzionale.

Quando nel 1986 sono stato nominato giudice costituzionale, La Pergola era da poco Presidente della Corte. Lui e Francesco Saja furono molto carini con me – che, con i miei quarantacinque anni, ero considerato la *mascotte* del collegio – tanto che mi riservarono in Camera di Consiglio il posto alla destra del Presidente, un posto che ho lasciato soltanto l'ultimo anno del mio mandato, quando sono stato eletto Presidente della Corte. In quel periodo avevo alla mia sinistra il Presidente La Pergola e alla mia destra un altro eccezionale giurista, quale Francesco Saja: è stato, per me, un insegnamento fondamentale, un apprendistato come giudice davvero ineguagliabile.

I sentimenti di amicizia e di stima, che La Pergola nutriva verso di me e che erano abbondantemente ricambiati, mi fanno indubbiamente velo nel ricordo di lui. Come posso dimenticare quanto mi disse il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, all'atto della mia nomina come giudice costituzionale, vale a dire che Antonio La Pergola, suo amico da tempo, era stato uno dei principali *sponsor* della mia nomina? Cercherò, perciò, di sottolineare in questo breve ricordo ciò che del pensiero di Antonio La Pergola ha avuto particolare influenza sul mio modo di fare il giurista costituzionalista e, credo, sul pensiero degli studiosi della mia generazione e di quelle successive.

Il primo punto da sottolineare è dato dallo stretto rapporto – un rapporto di reciproca integrazione – che La Pergola ha individuato tra il diritto costituzionale e il diritto internazionale. Come è noto, questa è una delle questioni principali che hanno contrapposto le diverse visioni del diritto costituzionale sostenute dai due giuspubblicisti più importanti del XX secolo: Carl Schmitt e Hans Kelsen. Mentre Schmitt si considerava, come ebbe a scrive-

re egli stesso nel suo *Ex captivitate salus*, «l'ultimo giurista dello *jus publicum europaeum*», supponendo un'ultrattività di quest'ultimo fino al secolo XX, Kelsen, invece, valutava l'evoluzione giuridica europea e occidentale come il principale esempio del processo di forte integrazione degli ordinamenti nazionali con quello internazionale, un'integrazione che, secondo lui, caratterizza l'epoca attuale. Al contrario di Schmitt, Kelsen considerava il (suo) presente come l'effettivo e concreto passaggio storico dal dominio del principio nazionale a quello cosmopolitico, secondo un paradigma espressamente preannunciato, se pure solo come «possibile», da Immanuel Kant.

Da rigoroso kelseniano, qual'era, Antonio La Pergola condivideva la visione del grande giurista di formazione viennese. Perciò, in un momento in cui i suoi colleghi italiani consideravano ancora il diritto costituzionale come un diritto nazionalcentrico, come il «diritto dello Stato (nazionale)», egli invece vedeva nel diritto internazionale – un diritto che La Pergola concepiva come fortemente occidentalizzato – il livello primario entro il quale considerare e valutare i diritti nazionali e, successivamente, anche quello europeo.

Questa è la base ideale in ragione della quale Antonio La Pergola – tanto come giurista, quanto come giudice e come uomo politico – si è sempre battuto per la massima apertura possibile dell'ordinamento italiano sia nei confronti dell'ordinamento europeo, sia nei confronti di quello internazionale generale. Perché La Pergola è stato il primo giurista cosmopolitico che l'Italia ha avuto.

Da questo punto di vista La Pergola ha notevolmente influenzato il pensiero successivo dei costituzionalisti italiani, anche di quelli, come me, che non si considerano kelseniani. Pur se, personalmente, condivido sostanzialmente la critica schmittiana al normativismo e, in particolare, quella che imputa a quest'ultimo di essersi precluso l'orizzonte di fronte al farsi, o al disfarsi, della sovranità e di aver quindi ristretto la problematica giuscostituzionalistica ai soli profili della «legalità», tuttavia ritengo che, come ho già scritto altrove, Schmitt forzasse troppo il corso effettivo della storia europea. Egli ignorava, secondo la mia opinione, il fatto che lo *jus publicum europaeum* fosse stato cancellato dal principio nazionalistico e, in particolare, dal suo primo interprete in chiave imperialistica, Napoleone Bonaparte. Schmitt, a mio avviso, ha strumentalizzato la supposta ultrattività dello *jus publicum europaeum* in quanto è stato l'ultimo grande interprete della tradizione pan-germanista, una tradizione che, come è testimoniato dal *Nomos della Terra*, Schmitt considerava, dopo la sconfitta subita nel secondo conflitto mondiale, ormai condannata alla dissoluzione storica per effetto di quella che egli chia-

mava la «guerra civile globale», il disordine mondiale, e che noi oggi chiamiamo «globalizzazione».

In altre parole, mentre per Schmitt la dissoluzione dello *jus publicum europaeum*, da lui arbitrariamente collocata intorno alla metà del secolo XX, contrassegnava la fine di un periodo di certezza giuridica, oltreché di grandezza della civiltà europea (perciò egli ne era sostanzialmente un nostalgico), per Kelsen, invece, l'aprirsi dei diritti nazionali a quello internazionale e la centralità di quest'ultimo rappresentavano l'inizio di un'epoca caratterizzata dal trionfo del diritto ad ogni livello, incluso quello planetario: trionfo del diritto che si traduceva nell'affermazione delle idee sulle quali poggiava la concezione kelseniana del diritto, vale a dire la libertà individuale (vedi la sua idea di democrazia) e l'eguaglianza, anche quella fra i popoli (vedi la sua idea di giustizia estesa anche ai rapporti internazionali e agli illeciti dei «sovrani»).

In questo senso il kelsenismo di La Pergola, più che al relativismo filosofico – e, dunque, alla «libertà» in senso filosofico – che era alla base dell'idea di democrazia in Kelsen, era ancorato alla salda cultura liberaldemocratica, che costituisce piuttosto il *background* delle teorie del grande giurista austriaco. Ciò spiega anche perché La Pergola fosse un federalista convinto e perché egli vedesse il processo di integrazione europea come una sorta di *remake* della formazione degli Stati Uniti d'America di circa due secoli prima. Per lui si trattava di un processo necessario per fare dell'Europa un attore globale e, perciò, egli ha fatto del tutto – come giudice costituzionale e come ministro – perché fosse accelerato.

Nella sua qualità di giudice costituzionale mi piace ricordare che il famoso principio sul tipo dei rapporti tra gli Stati europei – «separati, ma coordinati» – che sta alla base dell'(allora) rivoluzionaria sentenza della Corte costituzionale da lui redatta nel 1984 (n. 170/1984), La Pergola l'ha trapiantato in Europa prendendolo dalla storia americana. «Separati, ma coordinati» era, infatti, il motto della fase precedente all'istituzione degli Stati Uniti d'America, vale a dire il periodo, pur breve, nel quale gli Stati americani s'erano dati la forma della «Confederazione Americana». Era la sua una «citazione» dotta, che, in ogni caso, faceva chiaramente intendere le sue idee sull'integrazione europea.

Queste stesse idee sono state alla base di molte altre sue iniziative, davvero innovative. Nel 1986, quand'era Presidente della Corte costituzionale, si dovette soprattutto a lui l'ingresso della Corte costituzionale turca nell'ambito della Conferenza europea delle Corti costituzionali. Grazie soprattutto alla sua abilità come negoziatore, egli riuscì a superare le forti resistenze dei

contrari e, specialmente, dell'allora presidente del Tribunale costituzionale federale tedesco, il compianto Ziegler. Quelle stesse idee sono state alla base della sua importante attività come organizzatore culturale, dovendosi alla sua iniziativa e ai suoi rapporti internazionali l'istituzione dell'associazione di Venezia, il cui scopo era quello di stabilire un luogo di dialogo giuridico fra i giuristi occidentali e quelli dell'Europa orientale, all'epoca ancora sotto il giogo, anche se ormai pericolante, dell'impero sovietico. E sempre quelle stesse idee hanno ispirato la proposta di quella che fu chiamata la «legge La Pergola»: come ministro, infatti, si adoprò subito per rendere il diritto comunitario più efficacemente e più immediatamente tradotto in diritto applicabile nell'ordinamento italiano e, perciò, eliminò tutte le strozzature – a cominciare dall'imbuto rappresentato dalla necessaria interposizione statale – che ne impedivano la fruibilità più rapida possibile da parte dei cittadini italiani.

Se mi si chiedesse di esprimere in una definizione la connotazione principale di Antonio La Pergola, direi, come ho già ricordato, che egli è stato il primo giurista italiano davvero cosmopolitico, un appassionato e convinto interprete di quello che Kant chiamava *jus cosmopolitanum*, un diritto il cui sviluppo, anche nella convinzione di Antonio, è necessario per dare al mondo una speranza di pace. Il principio kelseniano – *peace through law* – era anche il suo principio primo.

Di questa «fede» La Pergola è stato un sacerdote acuto e fattivo, non solo nei suoi molteplici ruoli pubblici, ma anche nel suo «privato».

Antonio anche nei rapporti personali era un uomo del dialogo. Non l'ho mai visto alzare la voce neppure nelle situazioni più incandescenti. Aveva un rispetto totale per l'altro. Era pronto ad ascoltare tutti e a replicare con tranquillità anche di fronte alle più palesi castronerie. Nelle discussioni più infuocate alla Corte costituzionale l'espressione massima del suo nervosismo consisteva nell'accendersi con gesto automatico il mezzo toscano che per lo più teneva spento in bocca. E quando gli dicevo sottovoce «Antonio spegni il sigaro perché qui non si può fumare», mi rispondeva «Ah, sì, è acceso?».

La sua distrazione era leggendaria. Una volta, dopo una cena in un locale romano, scambiò il suo cappotto con quello di un altro e solo quando andò a frugare nelle tasche per prendere qualcosa si accorse che non era il suo perché estrasse un paio di calze da donna. Era distratto perché era sempre concentrato sulle sue idee, sui suoi percorsi intellettivi. Ma sulla sua distrazione era profondamente autoironico. Era il primo a sorriderne, pur se, sempre sorridendo, adduceva scuse a sua giustificazione, nelle quali, in realtà, era il primo a non crederci.

Antonio era un grande affabulatore. Si stava le ore ad ascoltarlo senza mai annoiarsi. Aveva avuto molte esperienze e molte conoscenze. Sapeva incantarti con il racconto di fatti che pochi conoscevano. Anche nei suoi racconti tutto era condito dalla sua lievit  e dalla sua ironia. Una volta mi raccont  che, avendo conosciuto Hans Kelsen durante un suo soggiorno di studio in America, si offr  di accompagnarlo quando il grande giurista praghese fosse venuto a Roma. E cos  fece tutte le volte che Kelsen venne a Roma, andando a prenderlo all'Hotel Dinesen, un albergo all'incrocio tra via Pinciana e via Aurora, che ora non c'  pi , dove Kelsen era solito alloggiare a Roma. Antonio mi diceva che, essendo allora un giovane studioso seguace di Kelsen, sognava di carpire da lui qualche "segreto" o qualche sottinteso della di lui dottrina mentre lo accompagnava lungo le vie e le piazze di Roma. Tuttavia, ogni suo tentativo di parlare con Kelsen di questioni giuridiche era destinato a fallire perch  Kelsen non voleva parlare di diritto, ma intendeva piuttosto conoscere questo o quell'aspetto di Roma e dei monumenti antichi. Antonio commentava che quegli incontri avevano prodotto in lui una grande professionalit  come cicerone.

Uomo del dialogo con tutti, Antonio parlava inglese come un inglese. Curava molto la conoscenza di questa lingua, coltivandola continuamente e sfruttando anche la sua grande capacit  imitativa. Sapeva imitare Saragat o Pertini alla perfezione. Anna Rosa, la sua amatissima sposa, mi raccont  una volta che in un aeroporto di Londra, un funzionario della dogana inglese, dopo aver scambiato con lui alcune frasi, gli chiese da quale paese del *Commonwealth* provenisse. Uomo di rara cultura, Antonio era un perfezionista. Non si poteva dire, perch , che era semplicemente un erudito, poich  la vastit  delle sue conoscenze era sempre illuminata dall'acutezza e dalla sagacia tipiche di chi era stato educato nell'alta tradizione culturale della Sicilia, della Magna Grecia. Era un uomo mite, generoso e buono. Era legatissimo alla sua moglie e alle sue figlie. E quando ti accoglieva ti faceva subito sentire come parte della sua dialogante comunit . Uomo sereno e distaccato, Antonio lo   sempre stato, anche negli ultimi momenti della sua vita, quando sapeva di essere stato attaccato da un male subdolo e terribile.

Ho ricordato Antonio La Pergola come giurista, come amico, come collega. Vorrei terminare queste brevi osservazioni con un cenno sul ruolo che egli assegnava alla Corte costituzionale nel sistema giuridico italiano. La Pergola si collocava sulla scia di Aldo Sandulli e di Vezio Crisafulli, che individuavano la specificit  del ruolo della Corte costituzionale nel suo essere giudice privilegiato dei diritti fondamentali. Perci  egli, come Sandulli e

Crisafulli, ha sempre interpretato le condizioni normative per l'instaurazione del giudizio in via incidentale – che, com'è noto, è la via di ingresso essenziale per le questioni sui diritti fondamentali – in modo da rendere possibile il massimo accesso, se pure indiretto, dei diritti dei singoli avanti la Corte costituzionale. Perciò voleva che il riesame della «rilevanza» da parte della Corte non fosse particolarmente penetrante e quello sulla «non manifesta infondatezza» si limitasse a verificare la non implausibilità dei dubbi sollevati. La Pergola riteneva che solo in tal modo quella della Corte costituzionale avrebbe potuto essere correttamente qualificata come una «giurisdizione dei diritti fondamentali della persona umana».

Perciò La Pergola non ha condiviso la recente svolta che la Corte costituzionale ha impresso alla sua giurisprudenza attraverso la rigida applicazione del requisito dell'obbligo di dimostrazione da parte del giudice *a quo* dell'impossibilità di un'interpretazione «conforme» alla Costituzione.

Da grande comparatista qual'era, forse giudicava quella svolta come un innaturale trapianto di un elemento tratto da un sistema, quello tedesco, che, prevedendo il «ricorso diretto», assicura altrimenti al *Bundesverfassungsgericht* il ruolo di «giurisdizione sui diritti».

Da acuto interprete del pensiero kelseniano, ha giudicato negativamente quella svolta forse perché essa sposta sui giudici comuni il maggior onere relativamente alla valutazione della conformità a Costituzione delle leggi, trasformando surrettiziamente un «controllo accentrato» in uno sostanzialmente «diffuso». Penso che egli, convinto com'era che il giudizio di costituzionalità richiedesse una particolare sensibilità «politica», vale a dire una consapevolezza particolare degli effetti che le sentenze della Corte costituzionale esercitano sull'evoluzione della forma di Stato e di quella di governo, non vedeva bene il *décalage* a favore della giurisdizione comune del giudizio sui diritti fondamentali.

Antonio non mi espone mai i motivi della sua posizione critica. Perciò, quelle da me dette sono supposizioni che possono farsi avendo presente il suo pensiero sul ruolo della Corte nel sistema costituzionale. Ma, forse, egli avrebbe saggiamente aggiunto: «ricordiamoci, caro amico, che nella storia ci sono cicli e che il pendolo dell'orologio del tempo ora va da un lato ora dall'altro».

Vicepresidente Francesco Amirante. La parola al professor Sergio Bartole.

Prof. Sergio BARTOLE

Consentitemi, innanzitutto, di ringraziare il Presidente della Corte costituzionale ed i suoi Colleghi per l'occasione che mi è data di partecipare, in rappresentanza della Commissione di Venezia, quale suo successore in questa Commissione, a questo ricordo di Antonio La Pergola, cui porto il saluto del nostro attuale Presidente, il professor Jan Helgesen, dei suoi componenti e dei funzionari della Segreteria diretta da Gianni Buquicchio.

A parte la mia personale inadeguatezza ad entrare in questo rapporto, la Corte costituzionale della Repubblica Italiana e la Commissione sembrano stare su piani diversi, per rilevanza ed importanza istituzionale. Eppure Antonio La Pergola ha sempre considerato la Commissione come il compimento ed il coronamento della sua esperienza di giurista, diviso fra impegno nella ricerca ed impegno nelle istituzioni.

La concreta esperienza della Commissione deve molto alla preveggenza del suo fondatore, ma deve anche molto alla prontezza con la quale egli ha provveduto ad alcune correzioni di rotta in presenza di rilevanti svolgimenti politici che hanno interessato il nostro Continente fra gli anni '80 e '90 dello scorso secolo.

Concepita prima della caduta del muro di Berlino, come supporto scientifico per promuovere studi e ricerche nel quadro delle attività di cooperazione fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e, però, con particolare attenzione all'allargamento dell'Europa ed ai rapporti con l'America Latina, ove egli riteneva di trovare non solo amici fraterni, ma anche interlocutori pronti ad accettare e sviluppare le idee del costituzionalismo occidentale, la Commissione, sotto la guida di Antonio, si è trovata al centro del processo di conversione degli Stati ex comunisti dell'Europa centro-orientale verso l'adesione ai principi dello Stato di diritto, di democrazia e libertà.

Pur non essendo agli inizi dell'attività della Commissione membri del Consiglio d'Europa, quegli Stati divennero i destinatari se non esclusivi, di certo principali, della sua attività.

È vero, non sono mancati gli studi e le ricerche alle quali inizialmente Antonio pensava, si guardi al contributo di Helmut Steinberger sui modelli della giustizia costituzionale; si guardi alle analisi comparative su federalismo e rapporti fra ordinamento internazionale ed ordinamenti statali interni; c'è stata anche la proposta per una convenzione europea di tutela delle minoranze, allora mancante, poi superata dall'adozione ad opera del Consiglio d'Europa della Convenzione quadro con lo stesso oggetto.

Ma a focalizzare l'attenzione della Commissione sono stati, anzitutto, i progetti di Costituzione e di leggi di attuazione costituzionale degli Stati già membri del Patto di Varsavia: pareri, proposte di emendamento, affiancamento nell'opera di *drafting* sono stati, per così dire, i prodotti principali di un'attività, che ha visto Antonio La Pergola spiegare nella direzione dei nostri lavori l'intera gamma della sua preparazione teorica e delle sue conoscenze di diritto comparato.

In primo piano, anzitutto, l'eredità della scuola viennese del diritto e l'insegnamento del federalismo americano, a cui aggiungerei, seppure a debita distanza, ma importante per le tematiche affrontate, l'ingegneria costituzionale di Leon Blum e di Mirkine-Guetzevitch.

Tutti filoni che confluivano ad inquadrare e dare un senso al costituzionalismo occidentale ed al suo patrimonio di diritti e di libertà.

I principi che se ne ricavano e che se ne ricavano divennero i criteri guida cui si atteneva la Commissione nelle sue attività, ma furono anche utilizzati come la cartina di tornasole in base alla quale, con il supporto del lavoro condotto dalla Commissione sotto la guida di La Pergola, gli Stati dell'Europa centro-orientale entrarono a far parte del Consiglio d'Europa, ad essi conformando le loro scelte o cercando di modificare la loro legislazione nell'osservanza di essi sotto monitoraggio.

A me è accaduto, di recente, di partecipare ad un Seminario all'Università Europea, ove si discuteva dell'impatto dell'adesione all'Unione Europea sul processo di democratizzazione di questi Stati, eppure si è visto che in fin dei conti questo impatto che è fenomeno più recente è stato di gran lunga preceduto ed ha avuto la strada spianata proprio dal lavoro fatto dalla Commissione di Venezia per conto del Consiglio d'Europa.

In fin dei conti il primo passaggio verso la democrazia di quegli Stati è stato appunto quello dell'adesione al Consiglio d'Europa e senza il supporto della Commissione di Venezia non sarebbe stato possibile.

Questo è un dato sul quale bisogna meditare anche perché, se poi guardate i rapporti annuali sui singoli Stati, prodotti dalla Commissione dell'Unione Europea, vi accorgete che, mentre il giudizio della Commissione di Venezia era un giudizio rigorosamente attento ai criteri giuridici, molte volte il giudizio della Commissione dell'Unione Europea è giudizio di opportunità, di convenienza politica.

Ricordo un caso tipico: in Estonia si voleva accertare il livello di protezione della minoranza russa; il Consiglio d'Europa spingeva per il riconoscimento dell'identità di questa minoranza, quindi della tutela della lingua, l'Unione Europea pensava che la minoranza russa fosse anzitutto tutelata insegnando ai suoi componenti la lingua estone, proprio perché l'insegnamento di questa lingua rendeva più facile il rapporto ed il contatto con il resto della popolazione del Paese.

Ma ritorniamo al protagonista di questo nostro incontro. Ogni riunione della Commissione era un'occasione per brevi – e talvolta non tanto brevi, chi ricorda la facondia di Antonio mi capisce – squarci di lezione da parte sua.

Egli, proprio nella sua dottrina, nella sua smagliante e direi lussureggiante cultura giuridica, trovava i termini, talvolta, per favorire e chiudere con un accordo fra i componenti della Commissione divergenze e conflitti, che pure erano palesi ed evidenti. Ma alla fine tutti trovavano una composizione soddisfacente e conforme ai principi del costituzionalismo.

Sempre, però, per un verso o per l'altro, i suoi ragionamenti si chiudevano con una professione di fede nell'Europa. Il termine ultimo dei suoi ragionamenti era questo: l'Europa era l'obiettivo che bisognava perseguire, assicurandone l'unità e garantendone la conformità ai principi, a coronamento e chiusura anche del discorso sulle riforme costituzionali.

Ci occupammo, certo, ed è stato ricordato, anche di Sud Africa e di Paesi ex sovietici dell'Asia centrale, ma il filo rosso che legava il lavoro della Commissione alle precedenti esperienze di Antonio, quale studioso delle fonti del Diritto internazionale ed interno, quale giudice costituzionale, quale ministro e parlamentare europeo e, infine, quale Avvocato Generale e Giudice della Corte Europea, è stato sempre e anzitutto l'Europa.

I colleghi stranieri dicevano che non esiste in nessuno dei loro Paesi il precedente di uno studioso che abbia dato il nome ad una sentenza e ad una legge: la sentenza La Pergola, la legge La Pergola. L'unicità dell'uomo era il punto di forza della sua presidenza.

E senza dubbio, nell'odierna incompiutezza del disegno europeo, e forse anche nella pochezza di fantasia degli eurocrati di oggi, il suo esempio ed il suo insegnamento conservano una perdurante validità. Ad essi la Commissione di Venezia continuerà a guardare negli anni a venire per il tanto lavoro che l'attende.

*Vicepresidente **Francesco Amirante***. La parola al Giudice costituzionale professor Giuseppe Tesauro.

Giudice costituzionale **Giuseppe TESAURO**

1. Ho incontrato Antonio La Pergola in un lontano pomeriggio a metà degli anni sessanta, nel salotto napoletano di Rolando Quadri. Aspettavamo il Maestro e dunque, conoscendone entrambi le abitudini, eravamo sereni nell'attesa, che sapevamo di incerta durata, anche di ore. Ero da poco laureato ed uno dei libri che Quadri mi aveva dato da leggere "a freddo" era quello di La Pergola su Costituzione e adattamento, del 1961, 400 e dispari pagine. Subito dopo le presentazioni della signora Mariuccia, mi chiese, secondo tradizione accademica, di quale argomento mi stessi occupando. Non feci in tempo a rispondergli a tono e per intero, forse emozionato dal materializzarsi di fronte a me di chi aveva accompagnato le mie serate per settimane, con un argomento diciamo pure delicato per gli allievi di Quadri, come l'adattamento. Per giunta La Pergola aveva apprezzato al giusto e comunque non osteggiato il monismo strutturale, il realismo modello Alf Ross e la lettura quadriana dell'art. 10, primo comma, della nostra Costituzione, di cui si discuteva con favore e fervore nella scuola napoletana di diritto internazionale.

Mi incalzò, compensando i miei silenzi, e cominciò a parlarmi di un caso di quei tempi, approvato sia alla Corte costituzionale che alla Corte di giustizia. Pensai subito che fosse *Costa/Enel*, ma mi sbagliavo, perché lo aveva colpito di più il caso, quasi ignorato dai più, delle *Acciaierie San Michele*. Fu, questa, la sentenza (dicembre 1965) in cui la Corte costituzionale cominciò a ridurre i punti di maggiore distanza dall'approccio del giudice comunitario, dando così una prima risposta alla severa affermazione che veniva dal Lussemburgo (giugno 1965) della contrarietà all'ordine pubblico comunitario del semplicistico primato della legge nazionale successiva a quella di adattamento al Trattato CEE, ribadito l'anno precedente in *Costa/Enel* dalla Consulta in coerenza con la versione formale e dunque normativa della tradizione dualista italiana.

Fu una lezione ricchissima, quella che ebbi da Antonio La Pergola durante quella lunga attesa del Maestro. Abituato all'idea che i costituzionalisti non si occupavano granché, all'epoca, dei rapporti con il diritto internazionale ed il diritto comunitario, mi colpì il suo entusiasmo, oltre che la conoscenza di dettagli della giurisprudenza e della letteratura che ai più erano sembrati di minore rilievo, come per l'appunto quella sentenza. Era del resto già un costituzionalista anomalo. Mi colpì anche, nonostante il luogo in cui eravamo, il suo scarso interesse per la discussione in dottrina sull'art. 10, primo comma, della Costituzione, se cioè il meccanismo di adattamento automatico comprendesse o no anche i trattati. In realtà, era una tenzone molto accademica e poco scientifica (all'epoca le lotte tra scuole appassionavano), tanto che Lagrange, primo e grande avvocato generale francese, sottolineò quanto l'Italia fosse vittima dei suoi professori. La Pergola era interessato di più all'aspetto pratico, e il senno di oggi ci dice quanto avesse ragione, nel senso che la soluzione negativa sposata dalla stragrande maggioranza della dottrina italiana e dalla giurisprudenza poneva ed ancor più avrebbe posto al nostro Paese, soprattutto nell'ambito comunitario, un problema che andava assolutamente risolto nella direzione opposta, scolpita da sempre in un fondamentale principio del diritto internazionale.

2. Non ebbi molte occasioni di incontro negli anni successivi con Antonio (nel frattempo ero diventato ordinario e dunque ci davamo del tu). Qualche volta me ne parlava Quadri, con stima e affetto. Negli anni, il problema dei rapporti con il diritto comunitario si raffreddò alquanto, con le sentenze *Frontini* e *Industrie Chimiche* della Corte costituzionale, siamo alla metà degli anni settanta, in cui fu superato il problema della riserva di legge in materia tributaria e contestualmente lo scetticismo di maniera sul preteso e tanto gridato, non si sa da quale pulpito, deficit democratico; nonché quello dell'ancoraggio costituzionale del diritto comunitario, individuato nell'art. 11.

Ma i nodi maggiori sono stati sciolti con il contributo fondamentale di Antonio negli anni ottanta, caratterizzati da un suo impegno particolarmente intenso sia nella Corte costituzionale, sia nel Governo. È del giugno 1984 la sentenza *Granital*, Antonio relatore e redattore, svolta radicale dell'approccio del nostro giudice costituzionale al rapporto con il diritto comunitario.

La sentenza ebbe invero un prologo significativo: la causa *Comavicola*, dell'ottobre 1981, in cui il Tribunale di Milano aveva posto in modo diretto e chiaro all'attenzione della Corte costituzionale la portata e le implicazioni

di sistema della sentenza *Simmenthal* del 1978 del giudice comunitario. Il quesito era diretto: se l'averne quest'ultimo affermato l'obbligo del giudice comune di mettere da parte la norma nazionale in conflitto con la norma comunitaria provvista di effetto diretto, senza attivare il previo scrutinio di costituzionalità, fosse una deviazione dai poteri pur se esclusivi attribuiti dal Trattato alla Corte di giustizia o se comunque vulnerasse i principi fondamentali del nostro ordinamento sotto il profilo del riparto di competenze tra giudice comune e giudice costituzionale; e, in secondo luogo, se fosse costituzionalmente legittima una legge in contrasto con previgenti regolamenti comunitari. Era dunque l'occasione per affrontare il nodo della competenza della competenza, invero già adombrato e risolto senza clamori in *Acciaierie San Michele* e che poi sarà oggetto del ben più celebrato e contestato *Maastricht Urteil* della Corte costituzionale tedesca dell'ottobre 1993.

La pronuncia fu di inammissibilità, fin troppo vestita, anzi imbacuccata, e non importa per quale motivo, ciò che evitò la risposta al quesito più rilevante. Restano alcune affermazioni di principio perfettamente coerenti – se lette in trasparenza – almeno con le implicazioni pratiche della successiva sentenza *Granital*. Siamo ancora soltanto al livello di interpretazione delle norme a confronto, ma si parla anche ed emblematicamente di rispetto dei "principi del nostro stesso ordinamento, che garantiscono la osservanza del Trattato, e delle norme da esso derivate." (punto 6). La Pergola definì la sentenza *Comavicola* come "un momento transitorio e di passaggio" tra la contrapposizione con la Corte di giustizia e il nuovo approccio, quello di *Granital*. Falsa modestia era la sua, sapeva bene quanto importante fosse quel passaggio.

3. *Granital* (la 170 dell'84) fu senza dubbio la svolta: la conferma dell'ancoraggio all'art. 11, la valenza sostanziale delle norme comunitarie provviste di effetto diretto ed il loro primato sulle norme nazionali anche successive, con il potere del giudice comune di non applicare le seconde che fossero in contrasto insanabile con le prime, lo scrutinio di costituzionalità lasciato solo per i conflitti con le norme sprovviste di effetto diretto e beninteso per i giudizi principali, la conferma dei principi fondamentali dell'assetto costituzionale e i diritti dell'uomo come limiti (perché mai controlimiti?) all'ingresso delle norme comunitarie. Precisamente su questi limiti Antonio ebbe l'onore ben raro di un richiamo espresso di un suo articolo, pubblicato sull'*American Journal of International Law* del 1985, da parte della Corte costituzionale tedesca nella sentenza *Wunsche*, poi passata alla storia del

diritto per quel secondo “*so lange*” (fino a quando) sulla tutela adeguata dei diritti fondamentali da parte della Corte di giustizia.

Si disse che fu il compromesso tra il monismo della Corte di giustizia e il dualismo italiano. È una lettura possibile, ma non la sola. Ricordiamoci che la soluzione del problema consegnata in *Granital* da una Corte dualista ha preceduto di ben 6 anni quella raggiunta dal Consiglio di Stato francese, che si dice di tradizione fermamente monista, nel caso *Nicolo*. La Pergola stesso, d'altra parte, che partiva da un premessa di fatto dualista, scrisse due anni dopo *Granital*, ma in un contesto più generale: “*Le soluzioni da me utilizzate in materia di adattamento corrispondono ad altre, con le quali, nell'opposto sistema del monismo, si definisce, mutando solo l'ottica dell'interprete, lo stesso fenomeno. Non è quindi un caso che, sebbene divergano le premesse teoriche, i risultati delle due scuole vengono, nella costruzione del diritto positivo, per quel che qui interessa a coincidere: l'opzione tra dualismo e monismo, rimane, in questo senso, neutrale, di fronte alla risposta che scienza e tecnica della costituzione possono dare al nostro problema*” (Introduzione a *Costituzione dello Stato e norme internazionali*, Atti Tavola Rotonda Castengandolfo 1986, Milano 1988, p. 8 s.).

Non è sicuro che *Granital* fosse la migliore soluzione possibile, come fu sottolineato da molte parti. Ma Antonio non era il dogmatico a tutti i costi, amava la traduzione dei modelli teorici in esiti pratici: questa era in definitiva anche la chiave di redazione e di lettura di *Granital* e la ragione di una motivazione che ai più e a me stesso era apparsa e appare ancor oggi almeno disinvolta. Non piacque ai nostalgici dello scrutinio di costituzionalità sempre e comunque, in nome del mito della certezza e della assoluta *primauté* della Costituzione. Leopoldo Elia, in un “ricordo di Corte” recentemente diffuso (Intervento al Convegno su *La giustizia costituzionale tra memoria e prospettive*, Università Roma Tre, 14-15 giugno 2006), ha parlato di “*riuscita conciliazione tra immediata entrata in vigore delle norme comunitarie anche in Italia e insieme il mantenimento di quella dualità degli ordinamenti che tanto stava a cuore ai giudici più sospettosi, mossi dalla giusta preoccupazione che la stessa Costituzione nazionale potesse diventare un complesso di norme cedevoli di fronte a quelle della Comunità*”. Sta di fatto che la soluzione pratica del problema si ebbe ed ha resistito egregiamente almeno fino ad oggi, con poche ulteriori precisazioni di contorno.

Nessuno dei critici, peraltro, è riuscito ad ottenere un consenso maggiore su un'alternativa teorica e pratica insieme. Forse resta ancora qualche punto su cui riflettere; ma i nodi, si sa, emergono e vanno sciolti uno per

volta. Ad esempio: i conflitti con tutte le norme comunitarie sprovviste di effetto diretto devono approdare tutti, sempre e comunque, al giudizio di costituzionalità, anche quelli già risolti nel senso della incompatibilità della norma nazionale da una sentenza della Corte di giustizia all'esito di una procedura d'infrazione? E quale ruolo residuo ma utile rimarrebbe in questa ipotesi alla Corte costituzionale oltre all'eliminazione definitiva della norma illegittima dall'ordinamento? E che dire quando ad eliminare quella norma sia già intervenuto il Parlamento? In breve, c'è niente da aggiungere alla bella sentenza 389 dell'89 relativa agli effetti di una sentenza della Corte di giustizia precisamente di condanna di una nostra normativa? Io penso di sì.

4. Non contento abbastanza di avere lasciato una traccia indelebile nella giurisprudenza costituzionale relativa al rapporto con il diritto comunitario, Antonio, chiamato da "tecnico" alla funzione di Ministro per le Politiche Comunitarie, colse l'occasione per lasciarne un'altra: la legge annuale comunitaria, che porta il suo nome ed il cui impianto resiste ancora, pur con qualche aggiustamento. Anche questo passaggio non rappresentò la soluzione ottimale, ma senza dubbio cominciò a dare un po' di luce ad una immagine del nostro sistema Paese a dir poco sfocata, con pesanti e troppo spesso colpevoli ritardi nell'adeguamento ai vincoli sottoscritti, normalmente anche con zelo, che ci ponevano a volte in situazioni a dir poco imbarazzanti. Antonio La Pergola, tra l'altro, ebbe il merito, che non molti ministri hanno avuto ed hanno, di cogliere esattamente la natura della funzione governativa attribuitagli ed i contenuti dell'attività richiesti a quel dicastero, in perfetta sintonia con la sua natura ed i suoi interessi scientifico-istituzionali. Il rapporto tra diritto interno e diritto comunitario occupò per intero, infatti, la sua giornata governativa, in cui importante fu la collaborazione di Pier Giorgio Ferri.

Ero alla Corte di giustizia quando la legge fu approvata, ricordo bene l'apprezzamento dell'ambiente nel suo complesso e il sospiro di sollievo di Federico Mancini e mio. La legge, poi, non solo creava un percorso di adeguamento più rapido e con cadenza prestabilita, ma prefigurava un coinvolgimento ed una informativa del Parlamento di più congrua consistenza rispetto ai processi decisionali comunitari, nonché una migliore definizione del rapporto tra Stato e Regioni rispetto a tali processi. Si superò così la prassi delle deleghe al governo per singole direttive, il più delle volte a termini scaduti, con una legge annuale dedicata, che voleva assicurare tempestività e completezza dell'adeguamento ai vincoli comunitari. Era ed è pur sempre

una legge ordinaria, con le possibili patologie che ciò può comportare, ma tant'è: fu comunque un passaggio importante. E lo è ancora.

5. E poi Antonio venne alla Corte di giustizia. Venne ad ottobre del 1994 come giudice, perché era giunto - prima e ultima volta - il turno italiano per il giudice dispari. Con il nuovo anno e la Comunità a quindici, fu nominato avvocato generale. Gli dissi che sarebbe stato un uomo più felice, perché avrebbe dato un contributo di idee maggiore e più visibile, confermando quanto Alberto Trabucchi aveva saggiamente detto a me sei anni prima; e avrebbe sofferto meno, un po' individualista com'era e come tutti siamo, la dialettica della camera di consiglio.

Sono stato con lui quattro anni. Non so se l'Antonio del Lussemburgo sia stato lo stesso Antonio di Roma. Conservo immutate alcune sensazioni di un colloquio vivo, sugli argomenti più vari, non solo giuridici, spesso dei monologhi: ad esempio su S. Antonio, uno dei suoi cavalli di battaglia, mentre io, prima, non sapevo neppure dell'origine portoghese e del suo approdo a Padova solo più in là negli anni; a stento sapevo di S. Giuseppe in terra di Palestina.

Antonio non era solo uno dei tanti eruditi, era colto. La sua cultura era ricca, con mille curiosità, aperta all'arricchimento permanente che viene soprattutto dal confronto con gli altri. Aperto al dialogo con chi la pensava diversamente, amava la discussione, quasi cercava la contraddizione, per tastare la forza delle sue idee. Ma, come solo i Grandi veri, non soffriva quando si lasciava convincere; ripeto, non era un dogmatico chiuso. Aveva una straordinaria capacità di concentrazione, che lo portava spesso ad isolarsi dal mondo circostante per inseguire ed elaborare i pensieri e le idee, fino a dare l'impressione, e non solo, di essere distratto. Sui pensieri del momento riusciva anche a modulare la sua voce, quasi recitava; a volte li accompagnava con gestualità da musicista, anzi da direttore d'orchestra.

Non era un comunitarista, forse neppure un internazionalista nel senso del diritto internazionale. Eppure il diritto comunitario, almeno nei suoi aspetti istituzionali, lo intrigava molto e gli metteva allegria. È un ordinamento giovane, commentavamo spesso, in cui la giurisprudenza è parte rilevante ed ha pertanto non solo un ruolo trainante ma strutturale; e con la giurisprudenza nazionale, in particolare costituzionale, fa sistema. Da sempre profondo conoscitore e studioso dei sistemi federali, con una forte e trasparente influenza della letteratura nord-americana e della frequentazione di quelle Università, Antonio pensava al sistema comunitario in termini di *fede-*

ralismo per analogia: per ora non di più. Non era tra quelli che hanno tentato, con cognizione solo superficiale, di riprodurre a Bruxelles il modello di Stato e i suoi connotati tipici; gli stessi che, sia detto sommessamente, hanno contribuito non poco ai salti in avanti che hanno finito con lo spaventare piccini e grandi. Dunque non disdegnava, al contrario dei molti che si fermano - e di sfuggita - al quadro istituzionale, di approfondire anche il diritto comunitario materiale, ciò che è certo più complicato ed impegnativo, ma è necessario per prendere sul serio e capire la specificità del resto.

Questo Antonio lo aveva capito. Andava nei dettagli dei problemi e dei fascicoli. Aveva, tuttavia, pur sempre il gusto di risalire ai principi, alle categorie generali. Ricordo un caso sotto questo profilo emblematico: *Garonor* (conclusioni 18 maggio 1995, sentenza 11 agosto 1995). La Cassazione francese aveva posto alla Corte un quesito pregiudiziale sull'applicabilità del divieto di tasse di effetto equivalente sancito dal Trattato ad una prestazione pecuniaria richiesta al passaggio di merci alla frontiera, che trovava la sua fonte non in un atto impositivo pubblico ma in una convenzione tra privati, pur avendo tuttavia lo scopo di coprire i costi di un servizio pubblico (doganale e veterinario). Non soddisfatto dal facile suggerimento alla Corte di una mera risposta negativa, l'avvocato generale La Pergola ritenne di dover ampliare la prospettiva del quesito rispetto al più generale parametro del principio, anzi del "valore", della libera circolazione delle merci. Chiamò in causa l'obbligo di leale cooperazione sancito dall'allora art. 5 (oggi art. 10) del Trattato, nel senso, precisato al secondo comma, che gli Stati membri hanno l'obbligo di astenersi dal compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato. Tale obbligo, diceva La Pergola, va soddisfatto dagli Stati membri non solo osservando puntualmente lo specifico divieto loro imposto di istituire tasse di effetto equivalente, ma anche assicurando che il libero e gratuito transito delle merci attraverso le frontiere non venga pregiudicato dal comportamento dei privati. E ricordo la sua lettura dell'art. 5 come "*obbligo generale degli Stati membri, il cui contenuto concreto dipende, in ciascun caso particolare, dalle disposizioni del Trattato o dai principi generali in esso impliciti*" (punto 11 delle conclusioni). Mi sia consentito di rilevare quanto più interessante fosse questa lettura, contributo significativo all'interpretazione, non importa se condivisa, di una norma-chiave dell'intero sistema giuridico comunitario, rispetto alla striminzita pronuncia resa poi dalla Corte, che viceversa si limitò semplicisticamente a comprendere quella tassa di passaggio direttamente tra le tasse di effetto equivalente vietate.

Sui grandi principi del mercato comune sono poi costruite le bellissime conclusioni del caso *Centros*, dove l'analisi profonda e capillare di Antonio La Pergola è un modello di approccio alla funzione dell'avvocato generale. L'intreccio tra la dimensione internazionalprivatistica del tema della nazionalità delle società, con il rispetto dovuto alla sua complessità, con i fondamentali del diritto comunitario e l'abuso del diritto, fino all'elegante spunto sulla concorrenza tra ordinamenti, trova in quelle conclusioni una lucidità ed una chiarezza argomentative tali da rendere la lettura facile ed al contempo appassionante anche ai non addetti ai lavori: e sono i più. E fu su quelle basi, ancorate ai grandi principi, che è stata costruita la linea giurisprudenziale attuale sul diritto di stabilimento delle società, inaugurata con *Centros* e proseguita con *Uberseering* e *Inspire Art*, e che ha individuato l'ordinamento competente (in materia di capitale minimo, di garanzie per i creditori, ad esempio) in quello del Paese della costituzione della società, indipendentemente da quello in cui la società coltiverà i suoi principali interessi ed affari a mezzo di una sede secondaria.

Ricordo poi le conclusioni in tema di cittadinanza, con l'affermazione dell'essere cittadino dell'Unione come qualità che discende direttamente dal Trattato, che schiuse la strada all'affermazione della Corte, superata la prima cautela, della cittadinanza dell'Unione come status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (*Martinez Sala*, conclusioni 1.7.1997, sentenza 12.5.98); e quelle in materia di eguaglianza tra uomo e donna ai fini dell'assunzione in impieghi nelle forze armate (*Sirdar*, conclusioni 18.5.99, sentenza 26.10.99; *Kreil*, conclusioni 26.10.99, sentenza 11.1.2000). Il punto centrale è sempre la ricerca di un ancoraggio del caso di specie, con le sue tecniche e i suoi limiti, ai principi del sistema giuridico comunitario complessivamente considerato.

6. Da giudice, negli anni successivi e fino al rientro in Italia, ha forse sofferto l'ordinario e la semplificazione inevitabile della sentenza rispetto alle articolazioni degli argomenti anche scientifici che un avvocato generale si può consentire. Ma ha continuato nel suo sforzo di capitalizzare la sua formazione e la sua cultura nell'interesse dell'Istituzione e dello sviluppo della giurisprudenza, offrendo un contributo intelligente e sempre rilevante.

Ha lasciato una traccia significativa a Lussemburgo. Anche nella città, che aveva imparato a conoscerlo ed a coglierne il senso dell'umorismo e lo spessore dei suoi rilievi sui tanti profili di un Paese un po' scolorito che spesso sfuggono all'osservatore rapido. Quando sono tornato lassù, ed ancora

dieci giorni or sono, molti mi hanno chiesto di lui e della signora Anna Rosa. Anche nei luoghi ameni dove spesso si fermava a chiacchierare dopo cena, in allegria e con l'umiltà che pure si intravedeva dietro la sua cultura e la sua scienza giuridica.

Per me, quello con Antonio La Pergola è stato un incontro importante, di cui serbo ricordo e insieme riconoscenza.

Vicepresidente Francesco Amirante. La parola al professor Cesare Pinelli.



Prof. Cesare PINELLI

La mia è la testimonianza di un allievo, l'ultimo allievo del Professor La Pergola prima che egli lasciasse l'Università per ricoprire prestigiosi incarichi nelle istituzioni nazionali ed europee. Lo conobbi infatti nella primavera del 1978, poco prima che fosse nominato giudice della Corte costituzionale.

Ebbi subito da lui il titolo e i primi suggerimenti per la mia prima monografia, "*Costituzione rigida e Costituzione flessibile nel pensiero dei Costituenti italiani*". Era interessato alla connessione culturale, che in effetti c'era anche se alla Costituente rimase sotterranea, fra i vecchi esponenti del mondo liberale come Croce, Nitti e Orlando e la sinistra a favore del primato del parlamento, e quindi della flessibilità. Ricordo anche che mi invitò ad un Convegno di 'area' (come allora si diceva) socialdemocratica. "Io sono contro tutti i conformismi", mi disse, "ma anche contro il qualunquismo". Parole che facevano capire la sua capacità diplomatica di fronte ad una persona di cui non poteva conoscere le opinioni, ma che riflettevano anzitutto profonde convinzioni democratiche.

Gli incontri scientifici più significativi li ebbi nella sua stanza qui alla Corte. Erano lunghi monologhi nei quali parlava di tante cose, anche se aveva in mente soprattutto il tema di studio che mi aveva assegnato. Mi raccontava, per esempio, di quanto Kelsen, che egli aveva seguito ad Harvard, avesse sofferto degli attacchi di Schmitt, facendomi così intravedere la dimensione umana di un mondo di grandi giuristi di cui avevo scarsa dimestichezza, e solo in termini libreschi. Aveva una passione inesauribile per la ricerca, e riusciva a volare con la mente fra un tema e l'altro, con associazioni che non afferravo facilmente. Bisognava trovarle, meditarci su.

Concordo pienamente, perciò, con quanto diceva il Presidente Casavola: La Pergola non amava la razionalità del sistema a 360°, ma sapeva costruire a partire dai problemi. Posso confermarlo raccontando un episodio. Nel 1987 ebbi la fortuna di ottenere un'intervista da Paul Freund, uno dei maggiori

costituzionalisti americani del XX Secolo, poi pubblicata su “*Quaderni costituzionali*”. Freund, che era stato maestro di La Pergola durante il suo soggiorno ad Harvard, mi disse riferendosi a lui: “He has a constructive fantasy”.

In proposito, si potrebbe instaurare una connessione fra il volume “*Costituzione e adattamento del diritto interno all’ordinamento internazionale*” (1962) e la sentenza n. 170 del 1984. Come ha detto adesso il Presidente Tesauro, la disputa monismo/dualismo non lo appassionava affatto ed il libro ne è una testimonianza, ma ne è una testimonianza in positivo. Perché La Pergola vi dimostra come l’istituto dell’adattamento, in quanto tale, alla fine consenta di smontare questa disputa puramente teorica. In fondo, questo stesso procedimento - naturalmente in nuce, perché si tratta di una sentenza di una Corte costituzionale, non di un volume di 400 pagine – lo troviamo nella sentenza 170 dell’84: anche qui egli smonta la disputa, questa volta riferita all’ordinamento comunitario, fra monismo e dualismo, a favore di un altro tipo di dualismo, che ricalcava la teoria della rilevanza di un ordinamento per un altro, con particolare riguardo al diritto internazionale privato, enunciata da Santi Romano nella seconda parte de “*L’ordinamento giuridico*”.

Chiesi al Professore se, per l’occasione, avesse riletto quel notissimo saggio, e la sua risposta positiva fu la molla che mi spinse a scrivere “*Costituzione e principio di esclusività*”. Ma lui che cosa aveva fatto in questo modo? Aveva risolto un problema pratico, e di politica costituzionale, che era il contrasto fra l’indirizzo monista della Corte di Giustizia, e il tipo di dualismo che la Corte aveva fino ad allora professato. Già nella sentenza 183 del ’73 c’era stata una prima svolta nella visione del rapporto fra i due ordinamenti, che tuttavia non soddisfaceva assolutamente la Corte di Giustizia. Solo dopo la sentenza del 1984 essa si acquietò.

La Pergola, dunque, riuscì a risolvere il problema, ottenendo per giunta l’adesione di autorevolissimi colleghi della Corte, da Livio Paladin a Virgilio Andrioli allo stesso Presidente Elia. Il procedimento era lo stesso del saggio del ’62, perché eguale fu la sua capacità di smontare una disputa che sembrava irrisolvibile per una via di uscita apparentemente laterale, che consentiva di risolvere il problema in altro modo. Sulle sue intuizioni non di rado fulminanti, egli costruiva poi, più che delle teorie, delle soluzioni razionalmente argomentate.

A tutto questo si aggiungeva una cultura giuridica e politica decisamente unica nel panorama dei costituzionalisti della sua generazione. Giustamente Antonio Baldassarre ha ora parlato del Professor La Pergola

come del “primo giurista cosmopolita italiano”, raccordandone l’ispirazione al liberal-socialismo di Kelsen. C’era in lui una connessione molto forte fra i due momenti, come dimostra anche la vocazione europeistica, pienamente dispiegata alla Corte del Lussemburgo.

È stato grazie al suo approccio innovativo alla dinamica dei rapporti interordinamentali se la formula del “costituzionalismo multilivello”, coniata dieci anni fa e tanto fortunata, non ci ha stupito più di tanto. Perché un conto è partire da una visione statalista e trovarsi di fronte la realtà del costituzionalismo multilivello, e un conto è aver fatto i conti con essa quindici anni prima che la formula venisse coniata, grazie alla sentenza *Granital*. Per dire quanto egli sapesse guardare lontano, e trovare le soluzioni più idonee a preparare il futuro.

Oltre che di Antonio La Pergola, sono stato allievo di Leopoldo Elia. Erano molto diversi per carattere, cultura e metodologia scientifica, il che mi pose inizialmente qualche preoccupazione personale di ordine accademico. Mi sbagliavo completamente. Non solo si stimavano molto e rispettavano a vicenda le loro differenze, ma alla Corte si integrarono perfettamente, scrivendo insieme alcune delle pagine più importanti della seconda fase della giustizia costituzionale, successiva al radicamento della Corte nel sistema. Mi pare giusto, perciò, ricordarli insieme in questa sede.

Vicepresidente Francesco Amirante. La parola al professor Mario Patrono.

Prof. Mario PATRONO

Un giorno del marzo 1966, nella stanza nel palazzo del Bo, sede centrale dell'Università di Padova, nonché sede della Facoltà di Giurisprudenza, per l'esattezza nella stanza del professor Giuseppe Zuccalà, che allora era professore di Diritto Penale e divideva la Cattedra con il professor Giuseppe Bettiol, conobbi una persona di cui io, giovane laureato da pochi giorni, non avevo mai sentito parlare, certo per colpa mia. Si trattava di un uomo vestito di nero, con i capelli egualmente neri, la pelle olivastra, il quale mi fu presentato dal professor Zuccalà come, appunto, il professor Antonio La Pergola.

Egli mi fece tutta una serie di domande, in maniera molto affabile, molto cortese. Volle conoscere la disciplina e l'argomento della mia tesi di laurea, chi era stato il mio relatore, quali erano gli esami in cui ero riuscito meglio, i miei orientamenti, e così via. Alla fine di questa lunga conversazione, il professor La Pergola mi propose di diventare suo collaboratore.

Il professor La Pergola, allora, insegnava Diritto pubblico americano, aveva appena vinto questo concorso, quindi io avevo 23 anni, lui che ne aveva 11 più di me ne aveva 34, e mi propose di diventare suo collaboratore in Diritto pubblico americano.

Il problema è che decisi immediatamente di accettare, preso da entusiasmo, senza una ragione precisa; sentivo che quella era una scelta giusta, come poi in effetti si rivelò, una scelta che sentivo di dover fare per la mia vita, perché ci sono delle cose che uno sente istintivamente, che ha dentro, nascono dentro di sé con una forza particolare.

Da Padova ritornai a Roma, dove abitavo prima di trasferirmi a Padova, e qui dovetti spiegare a mio padre, che era medico, di aver conosciuto un professore che si chiamava Antonio La Pergola e di cui io, in realtà, non gli sapevo dire nulla, ma che insegnava in Italia Diritto pubblico americano e che mi aveva chiesto di diventare suo collaboratore in questa materia. Mio padre era una persona intelligente e poi anche pratica e mi chiese: «Tu hai in prospet-

tiva, in programma, di trasferirti negli Stati Uniti?». Gli risposi: «No, veramente questa prospettiva non mi pare di averla», al che lui: «Scusa, allora per quale ragione dovresti dedicarti allo studio del Diritto pubblico americano in Italia? Non ti conviene guardarti meglio intorno?». Io ho insistito dicendogli: «La Pergola è un professore giovane, secondo me bravo e cambierà Cattedra», come poi in effetti avvenne.

Da quel momento diventai un assistente del professor La Pergola. Devo dire che non ero il primo assistente del professore, nel senso che, quando lo conobbi ed ebbi da lui l'onore di quella proposta, La Pergola già aveva a Padova due collaboratori, che erano il professor Nino Olivetti Rason, mio carissimo amico, e Paolo Petta. Paolo era un ragazzo strano, particolarmente timido; era comunque un conoscitore profondissimo della dottrina tedesca della seconda metà dell'Ottocento e della prima metà del Novecento, la conosceva come forse nessun altro in Italia e anche sotto questo punto di vista il professor La Pergola lo apprezzava.

Da allora sono diventato suo assistente e devo dire che la vita mia e quella del professor La Pergola, si sono per 40 anni continuamente intrecciate. Per esempio, sono stato l'unico testimone dell'amore che sbocciò, e nel momento in cui sbocciò, fra Annarosa e Antonio ad Oxford. Tanto ne fui testimone che presi su due piedi una decisione. Eravamo in tre, cioè Annarosa Bianchi, allora laureanda, mi pare, o appena laureata, il professor La Pergola ed io. Ebbene, un giorno eravamo in biblioteca e, ad un certo momento, invitai Annarosa, che conoscevo da qualche mese, come conoscevo altri studenti che frequentavano l'Istituto di Diritto pubblico americano di Padova, a fare due passi e a prendere un caffè. Lei mi rispose: «No, grazie, io preferisco rimanere con Antonio». Badate, io al professor La Pergola non ho mai dato dell'"Antonio", Nino sì, io no. Al che ho pensato tra me: "Antonio"?

Allora tornai nella mia pensione, dove mi ero appena provvisoriamente sistemato, del resto eravamo arrivati da un paio di giorni, feci le valige e ripartii, senza dire nulla. Rimasi in Inghilterra, ma andai in un'altra città, dove avevo degli amici. Avevo capito che sarei stato di intralcio, perché naturalmente il professor La Pergola mi avrebbe invitato, avrebbe continuato ad invitarmi a pranzo ed a cena, sarei stato un pochino di disturbo in questa storia.

Le nostre vite si sono intrecciate da allora sempre, fino alla fine del professor La Pergola. Sapevo molto bene che lui stava male e che si era aggravato, ad un certo punto. Un pomeriggio decisi di andare a casa della famiglia

La Pergola a vedere, un pochino, come stava il professore. Arrivai al portone e mi vide una donna di servizio, una collaboratrice domestica della famiglia La Pergola che, per caso, si trovava nel portone. Mi conosceva, sicché mi guardò e poi mi disse: «Ha saputo?», io risposi: «Cosa?» e lei: «Il professor La Pergola è morto!».

Allora io mi sono piegato in due, con le mani sulle ginocchia, ho pianto, però non sono voluto salire, sono tornato indietro ed ho voluto mantenere il ricordo del professor Antonio La Pergola per come l'avevo conosciuto.

L'incontro di oggi è intitolato "Testimonianze". Ebbene, fino ad ora ho parlato di ricordi personali, ne potrei aggiungere tanti altri, ma credo che non interesserebbero nessuno. Adesso proverò in due parole a rispondere alla domanda di come ho "vissuto" il professor La Pergola come studioso, di come cioè ho imparato a conoscerlo in questa veste.

Non voglio portare via molto tempo perché le cose più importanti da questo punto di vista sono già state dette.

Il professor La Pergola, secondo me, è stato un grande giurista, ma un giurista anomalo.

La Pergola è stato un internazionalista benché, come diceva il professor Tesauro, forse non in un senso classico; forse non era un internazionalista della categoria ufficiale degli internazionalisti, però secondo me è stato ciò malgrado un grande internazionalista.

È stato anche un grande costituzionalista, è stato un grande comparatista, è stato un grande studioso di diritti stranieri, ha fatto dei lavori molto importanti di stretto diritto straniero, soprattutto inglese e nordamericano; è stato anche un teorico generale del diritto, profondo conoscitore della *Reine Rechtslehre*. È stato voglio dire un giurista a tutto campo.

La Pergola è stato uno studioso di grande levatura, ma anche è stato giudice costituzionale e internazionale che ha saputo lasciare, sia nella giurisprudenza della Corte costituzionale che in quella della Corte di Giustizia delle Comunità europee, una impronta incancellabile. Infine La Pergola è stato un grande europeista.

Spesso mi sono chiesto quale fosse il filo conduttore che ne guidava l'interesse di studioso attraverso le varie tematiche e i vari ordinamenti che egli attraversava. Mi sono dato una risposta, la quale si rifà ai caratteri essenziali della sua persona, della sua stessa personalità. La Pergola è stato infatti sul terreno del diritto e nella sua professione ciò che era come uomo.

Quale era l'intima natura del professor La Pergola come uomo? La mia impressione è che su di lui, su quello che ha fatto anche come giurista, siano

stati importanti due caratteri che nel suo modo di pensare erano strettamente connessi. La Pergola era profondamente cristiano ed era un socialista riformista. Queste due cose erano indissolubilmente associate.

Intorno a questo suo modo di essere e di pensare lui ha costruito la sua dimensione di giurista. È vero infatti che è stato un grande internazionalista, un grande costituzionalista ed ha studiato varie cose, ma in realtà tutto il suo interesse di studioso, tutta la sua produzione scientifica ruota direttamente o indirettamente, più da vicino o più da lontano intorno al modellamento delle istituzioni sull'asse dei diritti fondamentali della persona.

Il suo interesse ed i suoi approfondimenti così nel campo della giurisdizione costituzionale, che per lui era giurisdizione delle libertà, come anche intorno alle forme di governo inglese ed americano, intorno al federalismo, intorno all'apertura dell'Ordinamento italiano al diritto internazionale, soprattutto umanitario, e tutto il suo europeismo, il suo insistere sulla cittadinanza come bilanciamento delle asprezze del mercato ed anche la sua insistenza sui diritti sociali e sul welfare state, che lui vedeva non tanto e non soltanto come funzionali ad una società industriale, ma come un valore etico in sé e perciò difendibile già da questo solo punto di vista, ebbene, tutti questi aspetti lo hanno interessato, come le procedure che conformano il sistema politico come una variabile dipendente della libertà e della dignità della persona umana. Sono campi in cui meglio ha potuto spaziare la sua personalità, in cui meglio si sono manifestate le sue stesse esigenze esistenziali, che erano quelle – lo ripeto - di un cristiano e di un socialista riformista.

È da qui che La Pergola ha sviluppato tutte le sue tesi ed è anche da questo versante che La Pergola ha cercato i suoi maestri: in Hans Kelsen, in Carl Friedrich, in Roscoe Pound ed anche nel professor Paul Freund. I quali gli hanno insegnato più di altri i segreti del costituzionalismo occidentale, fondato sulla difesa intransigente dei diritti individuali e dei diritti sociali, cioè del garantismo individuale e del garantismo sociale.

Concludo dicendo che, da quando il professor La Pergola non c'è più, io continuo ogni tanto ad interrogarlo. Dato che lo conosco molto bene, e so molte cose di quelle che lui sapeva, perché me le aveva raccontate, e ogni tanto andavo da lui, quando avevo delle difficoltà tecniche, dei problemi da risolvere, degli ostacoli da superare, per sentire la sua opinione, come lui li avrebbe risolti se fosse stato in me; e lui generosamente mi dava la sua soluzione. Così mi capita ogni tanto di interrogarlo ancora, mi capita di dire ancora tra me e me: «Guardi, professore, ho questa difficoltà, secondo Lei come se ne potrebbe uscire?».

Lui, naturalmente, non mi risponde, io però continuerò sempre, quando mi verrà in mente e quando ne avrò necessità, ad interrogarlo e questo, naturalmente, lo faccio non perché spero che un giorno lui mi risponda, effettivamente, ma perché è un modo come un altro per mantenere il colloquio che ho sempre avuto con lui.

Vicepresidente Francesco Amirante. La collega Maria Rita Saulle concluderà le testimonianze. Vi sono grato, particolarmente, per il tempo in cui avete ascoltato che, come era necessario, si è protratto.

Aggiungo anche che mi è pervenuto il saluto dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, da parte del professor Alessandro Pace che, purtroppo, non è potuto essere presente per impegni accademici.

Giudice costituzionale **Maria Rita SAULLE**

Molti ricordano i rapporti familiari, dai quali nascono poi i rapporti professionali. Ricordo di aver conosciuto il professor La Pergola grazie a mio marito, Francesco Durante, allora professore di Diritto internazionale a Catania ed amico dei due fratelli La Pergola, che sono anche venuti in visita a casa mia.

Dico questo perché nel periodo in cui il professor La Pergola si dedicò a quella vicenda che ha condotto poi alla emanazione della sentenza 170 del 1984, più volte ci furono consultazioni telefoniche tra Francesco Durante – a cui ho chiesto l’autorizzazione prima di riferire questi episodi – e il professor La Pergola. Questo perché il professore La Pergola aveva l’abitudine di non formalizzarsi, come diceva giustamente Tesauro, “camminava e pensava”.

Ci sono persone, infatti, che non distinguono la vita di riposo dalla vita di lavoro, la vita di amicizia dalla vita di lavoro, dalla vita professionale.

Anch’io, nel mio piccolo, appartengo a questa categoria: se vado a passeggio, penso ad altre cose, quindi questa posizione di la Pergola fu in parte condivisa, forse anche ispirata dagli scritti di Francesco Durante.

Passando ad altro argomento, cioè a quello della Commissione di Venezia, ricordo che a quell’epoca ero uno dei Consiglieri del Ministro On. Pier Luigi Romita, Ministro per le Politiche Comunitarie.

Fu istituita questa Commissione e posso fornire un’indiscrezione che, però, può essere comprovata. Come spesso accade ai consiglieri, io fui incaricata di scrivere le linee di base del discorso che Romita pronunciò a Venezia, mentre il professor Ferrari Bravo fu incaricato di fare altrettanto con il discorso che il Ministro degli Esteri De Michelis pronunciò a Venezia.

Scherzavamo noi, colleghi internazionalisti, dicendo: “Facciamo ora la gara dei discorsi, vediamo qual è quello più bello!”, ognuno naturalmente cercò di fare del suo meglio.

Perché cito questo evento? Perché la Commissione di Venezia non nacque molto bene, nacque con delle grandi difficoltà, in quanto molti Stati membri del Consiglio d'Europa rifiutavano di aderire al Trattato istitutivo, cioè a questo meccanismo che incideva sulla loro autonomia e, in breve, sulla loro sovranità, perché implicava la verifica della situazione di democrazia nei loro Paesi: "Democracy through the Law".

A questo punto ricordo che riuscii, attraverso dei meccanismi speciali che erano stati utilizzati in seno al Consiglio d'Europa, nel settore umanitario, a suggerire l'«*escamotage dell' "accordo parziale"*», che comportava, ai fini dell'entrata in vigore e, prima ancora, dell'esistenza del Trattato, l'adesione di un certo numero di Stati membri del Consiglio d'Europa ma non di tutti.

Nacque così questa Commissione "Democracy through the Law", che ebbe una vita più felice di quella che si supponeva all'inizio; tant'è vero che poi tutti gli Stati del Consiglio d'Europa ratificarono il trattato istitutivo.

Sotto la presidenza di La Pergola fu verificato il "grado" di democrazia di molti Stati soprattutto di quelli che aspiravano a divenire nuovi membri del Consiglio d'Europa. In sostanza tale commissione attuò alcune forme di ingerenza negli affari interni degli Stati favorendo la nascita di un'Europa sempre più democratica.

Con questo desidero anch'io, non dividendo la vita professionale dalla vita umana e privata di ciascuno, dedicare a Lei, Signora, ed alla sua famiglia il mio ricordo più affettuoso.

Presidente della Corte **Giovanni Maria FLICK**

Intervento conclusivo

Cara Annarosa, cara Serena e cara Emanuela, la lezione più bella e più preziosa Antonio La Pergola ce l'ha data il 18 luglio 2007, quando ci ha lasciati con una dignità esemplare dopo la dura lotta con un male implacabile; un male inesorabile che – pur avendolo indebolito progressivamente nel fisico – non era stato tuttavia in grado di incidere sulla fermezza e sulla libertà del suo spirito, rimasto sempre vivo e capace, fino all'ultimo, di continuare ad elaborare il suo pensiero e le sue idee: così da contrapporre vittoriosamente alla morte la intangibilità della sua dignità di persona.

L'occasione che ci ha visti oggi riuniti é sicuramente triste, perché dedicata a chi purtroppo non c'è più. Ma, al tempo stesso, la folta presenza di tutti noi – che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne l'impegno ininterrottamente profuso al servizio della scienza giuridica, dell'università e delle istituzioni nazionali e comunitarie – ha contribuito a trasformare la tristezza del distacco nella memoria dello studioso e dell'uomo.

In questa giornata abbiamo voluto ricordarne la figura a tutto tondo, incastonandola nella molteplicità dei ruoli che Antonio La Pergola ha ricoperto e degli interessi che ha coltivato.

Non voglio (e non posso) abusare del tempo concessomi per concludere questo incontro. Altri – molto meglio di me – hanno saputo illustrare le sue doti: quelle capacità che gli hanno consentito di percorrere un *cursus honorum* a dir poco straordinario.

Così è stata ricordata la sua attività accademica: la laurea in giurisprudenza all'Università di Catania con 110 e lode e dignità di stampa della tesi (1952); le borse di studio presso le Università di Edimburgo (1953) e di Harvard, dove consegue la laurea di Master of Laws (1955); la libera docenza e l'incarico all'insegnamento di Diritto pubblico presso l'Università di Bologna (1959); l'ordinariato in diritto costituzionale e l'insegnamento nelle Università di Padova, Bologna e Roma “La Sapienza” (1961-1976); la presi-

denza dell'Associazione italiana costituzionalisti; i molteplici riconoscimenti ed inviti presso le più prestigiose Università estere; i dottorati *honoris causa* attribuitigli dalle Università di Madrid, Lisbona, Bucarest, Buenos Aires; i professorati onorari nelle Università di Salamanca, di Bogotà e nelle Università argentine di la Plata, Litoral e Belgrano. Una vita accademica intensissima la sua, cui s'è accompagnata una cospicua produzione scientifica di incomparabile livello: Antonio La Pergola è stato infatti autore di monografie e numerosi altri scritti di diritto costituzionale, italiano e comparato, di diritto comunitario e di diritto internazionale, che hanno costituito ineludibili punti di riferimento per gli studiosi di tali materie; molte delle sue opere sono state tradotte in Spagna ed in diversi paesi dell'America latina.

Altrettanto importanti gli incarichi istituzionali che gli sono stati conferiti: la direzione dell'Istituto di studi sulle Regioni presso il Consiglio nazionale delle Ricerche (1973); l'elezione da parte delle Camere quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura (1976-1978); la nomina presidenziale a Giudice di questa Corte costituzionale (1978) di cui divenne anche Presidente (1986-1987); la nomina quale Ministro delle Politiche comunitarie nei governi Gorla e De Mita (1987-1989); l'elezione al Parlamento Europeo (1989) e la presidenza delle commissioni parlamentari per la ricerca scientifica e la cultura, emergenti settori delle competenze comunitarie (1989-1994); la presidenza della Commissione per la democrazia attraverso il diritto (la cosiddetta Commissione di Venezia); le funzioni svolte presso la Corte di giustizia del Lussemburgo (1994), prima come avvocato generale poi (dal 1999) come giudice; da ultimo la presidenza dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (2006).

Si può ben dire come lo svolgersi dell'impegno scientifico, accademico ed istituzionale di Antonio La Pergola sia stato perfettamente coerente alla chiara (e direi quasi profetica) consapevolezza – da lui dapprima avvertita e poi, negli anni, scientificamente formata e culturalmente consolidata – della necessità, sul piano delle fonti e dei conseguenti sistemi di tutela dei diritti fondamentali, di superare gli spazi angusti dei singoli ordinamenti giuridici. E, sotto questo profilo, mi sento di poter sottolineare come, in fondo, anche il suo stesso percorso istituzionale appare in piena armonia con la sua concezione che vorrei definire “evoluzionistica” dei rapporti tra ordinamenti.

Così – da solido studioso e teorico dei sistemi confederali e federali, nutritosi dei fecondi incontri con Paul Freund e Carl Friedrich alla *Harvard Law School* – non deve apparire strano che proprio quale giudice costituzionale (da custode cioè della conformità delle leggi interne ai nostri principi

costituzionali) egli abbia riformulato le linee portanti del rapporto tra fonti comunitarie e fonti interne, “stravolgendone” il precedente assetto, in una dimensione sovrastatale sganciata dai tradizionali parametri della sovranità.

Come è stato più volte ricordato in questo incontro, la sentenza n. 170 del 1984 (di cui si sa bene – senza temere di violare il segreto della camera di consiglio – che Antonio La Pergola fu, oltre che estensore, ispiratore e padre), componendo l’annoso divario di vedute tra la Consulta e la Corte del Lussemburgo, realizza la felice sintesi di due contrapposte concezioni, che fino ad allora sembravano tra loro inconciliabili. Da un lato, la concezione “monista” ed “integrazioneista” dei rapporti tra diritto comunitario e diritto degli Stati membri, portata avanti dalla Corte di giustizia (e culminata nella sentenza *Simmenthal* del 1978); secondo essa tutti i giudici comuni nazionali avevano l’obbligo di garantire la piena efficacia degli atti comunitari disapplicando, se del caso, qualsiasi norma contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza attenderne la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale. Dall’altro lato, la concezione “dualista” della Corte costituzionale (v. sentenza n. 183 del 1973) che considerava essa stessa competente a dichiarare l’incostituzionalità di una legge nazionale incompatibile con regole comunitarie anteriori.

Nel corso di questo incontro, la sentenza del 1984 è stata analiticamente esaminata e ne è stata giustamente esaltata la valenza fortemente innovativa. Mi limito, dunque – in questo mio intervento conclusivo – a sottolineare come, proprio attraverso l’applicazione del precetto costituzionale di cui all’articolo 11, Antonio La Pergola abbia giustificato il ritrarsi del sistema giuridico nazionale, che si verifica in concreto ogni qual volta le istituzioni comunitarie adottano atti ad efficacia immediata nell’ambito dell’esercizio delle competenze previste dai trattati. La conseguenza di tale affermazione è che ci si trova di fronte non già a due norme giuridiche confliggenti (con relativa necessità di abrogarne, modificarne o annullarne una), ma ad una sola norma, quella comunitaria, che rimane l’unica a dover essere applicata nella specie. Ricordo le parole pronunciate dallo stesso La Pergola (nell’incontro fra la Corte costituzionale e la Corte di giustizia, celebratosi in questo palazzo nell’aprile del 2002): in tali casi, “la legge italiana scompare: essa è invisibile, dunque, prima ancora che inapplicabile”.

Così facendo, la Corte costituzionale – liberando i giudici comuni dall’obbligo di porre questione di costituzionalità, potendo essi “non applicare” le norme interne, precedenti o successive, incompatibili col diritto comunitario – sostanzialmente rimette agli organi giurisdizionali l’interpretazione

della conformità ad esso della norma interna, in una logica di prevalenza del diritto comunitario medesimo.

Questo atteggiamento di *self-restraint* dell'ordinamento giuridico interno, ed in primo luogo della Corte costituzionale (in una logica che ha fatto scuola in Europa e che è stata mutuata nel 1986 dalla Germania con la sentenza della Corte di *Karlsruhe* sul caso *Solange*) ha costituito il fondamento su cui si retto negli anni il leale rapporto tra Corti. Da ultimo, tale atteggiamento è sfociato nella utilizzazione – da parte di questa stessa Corte costituzionale, quale giudice di un ricorso in via principale – dello strumento del rinvio pregiudiziale *ex art. 234* del Trattato, così come La Pergola aveva tanto auspicato nei suoi scritti (ordinanza n. 103 del 2008).

Ma non può essere dimenticato che l'approccio comunitario trova il suo contrappeso nella affermazione (già contenuta nella sentenza n. 183 del 1973, e che diventa imprescindibile corollario nella costruzione dogmatica sottesa alla sentenza n. 170 del 1984) del potere, per la Consulta, di intervenire per escludere l'applicazione degli atti comunitari che siano incompatibili con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e con i diritti inalienabili della persona umana.

Nonostante siano mancate le occasioni per sperimentarne l'operatività, tale riaffermazione rappresenta la chiave di volta del nuovo assetto di gerarchia delle fonti. Quest'ultima va letta non solo (o non tanto) nell'ottica di un bilanciamento rispetto alla cessione di sovranità conseguente alla adesione all'ordinamento comunitario. Essa va letta, piuttosto, nella logica di un sistema il quale – enfatizzando, da un lato, il potere-dovere dei giudici comuni di non applicare il diritto interno incompatibile – ciò non di meno non trascura, da un altro lato, che l'inevitabile frammentazione dell'applicazione dei diritti, connessa alla naturale disomogeneità dell'approccio ermeneutico da parte della giurisdizione, non può, comunque, prescindere dal rigoroso rispetto del limite invalicabile dei valori fondanti del nostro ordinamento.

A ben vedere, anzi, in questa costruzione, l'endiadi "principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e diritti inalienabili della persona umana" finisce per sciogliersi, dando vita ad un approccio di stampo più propriamente giusnaturalistico, in cui i diritti inalienabili non si limitano ad essere ricompresi nel contesto dei principi fondanti del nostro ordinamento, ma trascendono ad essi costituendo una categoria che, per ciò stesso, deve trovare giuridica garanzia.

Vi è qui la precisa consapevolezza che gli assetti istituzionali ed i rapporti tra le fonti – proprio in ragione della loro essenziale importanza ordinamen-

tale – non possono costituire tematiche astratte o che si esauriscono in se stesse; ma devono diventare funzionali (direi addirittura serventi) per la effettiva affermazione dei diritti fondamentali, che in tal modo ricevono un duplice livello di tutela. E di ciò offre una conferma attualissima la consapevolezza – oggi viepiù riaffermata, nel dibattito sulle riforme costituzionali – dello stretto legame fra valori, diritti e regole, cioè fra prima e seconda parte della Costituzione: un legame che non può non riflettersi sulle prospettive di riforma della seconda parte di essa.

Ben si spiega allora come appaia del tutto naturale che la successiva riflessione dello studioso, dopo l'esperienza di giudice costituzionale, si sia coniugata ad una attività istituzionale diretta – attraverso il consolidamento del processo di integrazione europea ed il superamento di difficoltà politiche che sembravano insormontabili – alla promozione dei diritti della persona umana ed al loro pieno riconoscimento in ambito comunitario ed internazionale.

Così – in qualità di ministro delle politiche comunitarie – Antonio La Pergola ha promosso l'adozione della legge che porta il suo nome. Essa ha avuto il rilevante merito di razionalizzare i procedimenti interni di adattamento al processo normativo europeo, contribuendo in modo decisivo non solo alla diminuzione dei ritardi nel loro svolgimento, ma anche alla coerenza dell'assetto delle fonti; ed incidendo quindi sul versante della più omogenea e capillare attuazione, per via giurisdizionale, di principi comunitari trasferiti in leggi o atti aventi forza di legge dello Stato.

Così pure – in seno alla Commissione del Parlamento europeo per gli affari istituzionali – egli ha con tenacia propugnato una Unione europea dotata di propria personalità giuridica, nonché di attribuzioni e procedure istituzionali che avrebbero potuto fame un'unione politica, e non soltanto economica e monetaria, a protezione comune degli stati membri e dei loro cittadini.

Così, infine – prima quale avvocato generale e poi quale giudice della Corte di Lussemburgo – egli è stato il primo a valorizzare l'idea feconda della cittadinanza dell'Unione, introdotta dal Trattato di *Maastrich*, dando l'avvio al riconoscimento giurisprudenziale di una nozione di cittadinanza europea: una cittadinanza fondata sui principi (tratti dalle esperienze confederali) della libertà di movimento e soggiorno in tutta l'Unione per i cittadini dei suoi stati componenti e del divieto di discriminazione in ragione della cittadinanza dello stato di origine.

Ma in questa conclusiva rassegna non posso dimenticare l'apporto che Antonio La Pergola ha profuso in seno al Consiglio d'Europa, promovendo

l'istituzione della "Commissione per la democrazia attraverso il diritto" (la cosiddetta Commissione di Venezia) da lui ininterrottamente presieduta per nomine successive da parte dei colleghi componenti.

Il percorso culturale ed ideologico di Antonio La Pergola trova la sua realizzazione proprio in tale organismo, il quale oggi è considerato la filiazione più importante del Consiglio d'Europa ed esercita, su richiesta dei governi interessati (non solo europei, ma di tutto il mondo), un ruolo di consulenza ed assistenza per le riforme dirette a migliorare il funzionamento delle democrazie già istituite o addirittura ad adottare nuove costituzioni democratiche. Le istanze di democrazia pervenute alla Commissione (della quale, nel corso di quasi un ventennio, sono venuti a far parte esponenti anche di importanti paesi extraeuropei) confermano l'assunto secondo cui gli assetti istituzionali costituiscono il mezzo attraverso il quale garantire la piena operatività del diritto.

Non si tratta allora di una semplice "esportazione" di modelli costituzionali astratti (di una "fabbrica di costituzioni"), ma della trasmissione della conoscenza degli istituti fondamentali degli ordinamenti democratici, onde consentire (prima ancora che nei governanti) nelle popolazioni il sorgere di un effettivo spirito democratico, di una piena consapevolezza della esistenza e della garanzia dei diritti fondamentali: uno spirito ed una consapevolezza che del sentire democratico sono immancabili presupposti.

Si tratta di continuare a diffondere l'*esprit de Strasbourg* in ogni angolo del globo, guardando all'Europa come ad un modello di civiltà giuridica e costituzionale. Ed anche come un modello di pace. E sulla equiparazione fra democrazia e pace ancor oggi è di piena attualità il pensiero e l'opera di Antonio La Pergola, che amava dire "Vorremmo contribuire a costruire la pace prima dei conflitti, piuttosto che in seguito ad una guerra".

Credo che sia stato questo uno dei modi più validi e più forti per sottolineare il principio di endiadi fra pace e giustizia, in cui Antonio La Pergola ha sempre creduto.

Finito di stampare nel dicembre 2009
dalla GRAFICA EDITRICE ROMANA srl
Via Carlo Maratta, 2/b - 00153 Roma
Tel./Fax 06.57.40.540
graficae1@graficaeditriceromanasrl.191.it
